



COMUNE DI BARI N. 2016/00187 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2016

O G G E T T O

APPROVAZIONE MODIFICA STATUTI SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO AMTAB S.P.A.-AMIU PUGLIA S.P.A.- BARI MULTISERVIZI S.P.A.- RETE GAS-AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A. IN ADEGUAMENTO DLGS.19.08.2016 N.175

L'ANNO DUEMILASEDICI IL GIORNO VENTINOVE DEL MESE DI DICEMBRE, ALLE ORE 09,30 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V.EMANUELE, SI È RIUNITO, IN SECONDA CONVOCAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. DI RELLA SIG. PASQUALE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. ILARIA RIZZO - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL SINDACO SIG. PASQUALE DI RELLA NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Sig. Pietro	NO
2	ANACLERIO Rag. Alessandra	SI
3	BRONZINI Ing. Marco	SI
4	CAMPANELLI Avv. Salvatore	SI
5	CARADONNA Dott. Michele	NO
6	CARRIERI Avv. Giuseppe	SI
7	CASCELLA Dott. Giuseppe	SI
8	CAVONE Dott. Michelangelo	SI
9	COLELLA Rag. Francesco	SI
10	CONTURSI Dott.ssa Francesca	SI
11	D'AMORE Sig. Giorgio	SI
12	DE ROBERTIS Dott.ssa Ilaria	SI
13	DELLE FOGLIE Dott. Silvestro	SI
14	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	NO
15	DI PAOLA Ing. Domenico	NO
16	DI RELLA Sig. Pasquale	SI
17	FINOCCHIO Sig. Pasquale	NO
18	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
19	INTRONA Avv. Pierluigi	SI
20	LACOPPOLA Avv. Vito	NO
21	LAFORGIA Dott. Renato	SI
22	MAIORANO Sig. Massimo	SI
23	MANGANO Geom. Sabino	SI
24	MARIANI Dott. Antonio	SI
25	MAURODINOIA Dott.ssa Anna	NO
26	MELCHIORRE Dott. Filippo	NO
27	MELINI Dott.ssa Irma	NO
28	MUOLO Avv. Giuseppe	NO
29	NEVIERA Geom. Giuseppe	NO
30	PICARO Dott. Michele	NO
31	PISICCHIO Prof. Alfonsino	NO
32	RANIERI Rag. Romeo	NO
33	ROMITO Dott. Fabio Saverio	NO
34	SCIACOVELLI Dott. Nicola	NO
35	SISTO Sig. Livio	NO
36	SMALDONE Avv. Giovanni Lucio	NO

Approvazione modifica statuti società in controllo pubblico AMTAB S.p.a.-AMIU PUGLIA S.p.a.- BARI MULTISERVIZI S.p.a.- RETE GAS-AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.a. in adeguamento Dlgs.19.08.2016 n.175

SU PROPOSTA DEL SINDACO ING. ANTONIO DECARO SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA CONDOTTA DALLA RIPARTIZIONE ENTI PARTECIPATI E FONDI COMUNITARI

PREMESSO che

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla Pubblica Amministrazione", attuativo dell'art.18 della Legge Delega n.124/2015 (Legge Madia), ha disposto il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

L'art.26 comma 1) del predetto decreto stabilisce che: *"Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016"*;

L'art. 11 comma 2) stabilisce che: *"L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico."*;

L'art. 11 comma 3) stabilisce che *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ... omissis....."*

L'art. 11 comma 8 stabilisce che: *"Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti"* con la precisazione dell'art. 26 (Altre disposizioni transitorie) che *"Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."*

RITENUTO

Di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.26 comma 1) del Dlgs.175/2016, all'adeguamento dei vigenti statuti delle società a controllo pubblico *"in house"* AMTAB SPA, AMIU

PUGLIA SPA, BARI MULTISERVIZI SPA e RETEGAS BARI-AZIENDA MUNICIPALE GAS SPA, alle disposizioni del suddetto decreto;

Di procedere ad apportare altre modifiche statutarie necessarie anche ai fini di un rafforzamento dei controlli interni da parte dell'amministrazione, unitamente a quelli esercitati dagli organi di controllo statutario, volti entrambi ad assicurare la regolarità ed efficienza degli atti di gestione delle predette società;

DATO ATTO

Del regime transitorio per cui, nelle more dell'adozione del DPCM di cui all'art. 11 comma 3, sarà mantenuta la conformazione degli attuali organi di amministrazione.

Dell'applicazione dell'art. 11 comma 8 nei tempi previsti dalle norme transitorie del D.Lgs 175/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco Ing. Antonio De Caro e fattala propria.

VISTE le bozze degli statuti così come modificati in ragione di quanto in premessa, allegate al presente atto;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

- **parere favorevole di regolarità tecnica** in atti espresso dal Direttore della Ripartizione Enti Partecipati e Fondi Comunitari, come da scheda allegata;
- **ritenuto di omettere il parere di regolarità contabile**, in quanto l'atto non comporta impegni di spesa, riduzioni in entrata o riflessi anche indiretti sulla contabilità dell'Ente

VISTA la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente provvedimento.

VISTI

Il DL.gs. n.° 267/00;

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento del Comune di Bari;

Il Dlgs.19.08.2016 n.175

VISTO che la Giunta Comunale, nella seduta del 22/12/2016, ha adottato la seguente decisione: "Sì al Consiglio Comunale";

Tenuto conto che durante la trattazione dell'argomento sono stati presentati una pregiudiziale e n. 2 emendamenti allegati alla presente che, sottoposti a votazione, hanno riportato il seguente esito:

- **Pregiudiziale** (Mangano) N. 3 voti favorevoli (Carrieri, Colella, Mangano), n. 14 contrari (Sindaco, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, Contursi, D'Amore, Delle Foglie, Giannuzzi, Introna, Laforgia, Maiorano, Mariani) e n. 1 astenuto (DiRella)– **Non Approvata**;
- **Emendamento n. 1** (Bronzini) n. 15 voti favorevoli (Sindaco, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, Contursi, D'Amore, Delle Foglie, Di Rella, Giannuzzi, Introna, Laforgia, Maiorano, Mariani) e n. 3 contrari (Carrieri, Colella, Mangano)– **Approvato**;
- **Emendamento n. 2** (Bronzini) n. 15 voti favorevoli (Sindaco, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, Contursi, D'Amore, Delle Foglie, Di Rella, Giannuzzi, Introna, Laforgia, Maiorano, Mariani) e n. 2 contrari (Carrieri, Colella)– **Approvato**;

Preso atto che il Presidente ha sottoposto a votazione la proposta di deliberazione così come emendata e di cui sopra;

Con n. 17 Consiglieri presenti, di cui:

n. 15 favorevoli (Sindaco, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, Contursi, D'Amore, Delle Foglie, Di Rella, Giannuzzi, Introna, Laforgia, Maiorano, Mariani)

n. 2 astenuti (Carrieri, Colella);

Alla stregua delle argomentazioni innanzi riportate e che qui integralmente si richiamano:

DELIBERA

1. Di approvare gli statuti delle società in controllo pubblico "in house" AMTAB S.P.A.-AMIU PUGLIA S.P.A.-BARI MULTISERVIZI S.P.A.-RETE GAS-AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A.. così come modificati nelle bozze allegate al presente atto;

2. Di dare atto che le specifiche modifiche statutarie di ciascuna delle società summenzionate, saranno oggetto di successiva approvazione in delibera assembleare straordinaria dei soci.

3. Di autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante del socio, ad apportare agli statuti le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie in fase di stipula nel corso dell'assemblea straordinaria.

**Esito votazione
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Il Consiglio Comunale,

con n. 14 Consiglieri presenti, come da scheda allegata, di cui:

n. 14 favorevoli (Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, Contursi, D'Amore, Delle Foglie, Di Rella, Giannuzzi, Introna, Laforgia, Maiorano, Mariani);

NON APPROVA la immediata eseguibilità della proposta.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Positivo

Favorevole

Bari, 21/12/2016

Il responsabile

(Vito Nitti)

2) **VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

Bari,

3) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Bari,

()



CITTA' DI BARI

CONSIGLIO COMUNALE MINUTA DI DELIBERAZIONE

N. 2016/00187

del 29/12/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA STATUTI SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO
AMTAB S.P.A.-AMIU PUGLIA S.P.A.- BARI MULTISERVIZI S.P.A.- RETE GAS-AZIENDA
MUNICIPALE GAS S.P.A. IN ADEGUAMENTO DLGS.19.08.2016 N.175**

SCHEDA TECNICA

TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.

PARERE TECNICO: Positivo Favorevole

VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:

PARERE CONTABILE:

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18.8.2000.**

ANNOTAZIONI :

**Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE
PROPOSTA SULLA BASE DEL PARERE TECNICO COSI' COME ESPRESSO AI SENSI DI
LEGGE.**

IL SEGRETARIO GENERALE

(Ilaria Rizzo)

**Esito votazione
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Il Consiglio Comunale,

con n. 14 Consiglieri presenti, come da scheda allegata, di cui:

n. 14 favorevoli (Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, Contursi, D'Amore, Delle Foglie, Di Rella, Giannuzzi, Introna, Laforgia, Maiorano, Mariani);

NON APPROVA la immediata eseguibilità della proposta.

Presiede: il Presidente DI RELLA PASQUALE

OGGETTO SINTETICO: Prosecuzione lavori

OGGETTO ESTESO:

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0248 ORE. 21.20 29-12-2016

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI : 019
 VOTANTI : 019
 VOTI FAVOREVOLI : 016
 VOTI CONTRARI : 003
 ASTENUTI : 000

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

003 ANACLERIO ALESSANDRA	011 D'AMORE GIORGIO	019 GIANNUZZI FRANCESCO
004 BRONZINI MARCO	001 DECARO ANTONIO	020 INTRONA PIERLUIGI
005 CAMPANELLI SALVATORE	012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	023 LAFORGIA RENATO
008 CASCELLA GIUSEPPE	013 DE ROBERTIS ILARIA	024 MAIORANO MASSIMO
009 CAVONE MICHELANGELO	017 DI RELLA PASQUALE	026 MARIANI ANTONIO
027 CONTURSI FRANCESCA		

VOTANO NO

007 CARRIERI GIUSEPPE	010 COLELLA FRANCESCO	025 MANGANO SABINO
-----------------------	-----------------------	--------------------

ASTENUTI

ASSENTI

002 ALBENZIO PIETRO	028 MAURODINOIA ANNA	033 PISICCHIO ALFONSINO
006 CARADONNA MICHELE	029 MELCHIORRE FILIPPO	034 RANIERI ROMEO
015 DI GIORGIO GIUSEPPE	030 MELINI IRMA	035 ROMITO FABIO SAVERIO
016 DI PAOLA DOMENICO	021 MUOLO GIUSEPPE	036 SCIACOVELLI NICOLA
018 FINOCCHIO PASQUALE	031 NEVIERA GIUSEPPE	037 SISTO LIVIO
022 LACOPPOLA VITO	032 PICARO MICHELE	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 "Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari"
 (dr. Filocardo Marini)

IL SEGRETARIO GENERALE
 AVV. ILARIA RIZZO

Presiede: il Presidente DI RELLA PASQUALE

OGGETTO SINTETICO: Anticipo punto i)

OGGETTO ESTESO:

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0248 ORE. 21.23 29-12-2016

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI	: 019
VOTANTI	: 019
VOTI FAVOREVOLI	: 016
VOTI CONTRARI	: 003
ASTENUTI	: 000

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

003 ANACLERIO ALESSANDRA	027 CONTURSI FRANCESCA	017 DI RELLA PASQUALE
004 BRONZINI MARCO	011 D'AMORE GIORGIO	019 GIANNUZZI FRANCESCO
005 CAMPANELLI SALVATORE	001 DECARO ANTONIO	020 INTRONA PIERLUIGI
007 CARRIERI GIUSEPPE	012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	023 LAFORGIA RENATO
008 CASCELLA GIUSEPPE	013 DE ROBERTIS ILARIA	026 MARIANI ANTONIO
009 CAVONE MICHELANGELO		

VOTANO NO

010 COLELLA FRANCESCO	024 MAIORANO MASSIMO	025 MANGANO SABINO
-----------------------	----------------------	--------------------

ASTENUTI

ASSENTI

002 ALBENZIO PIETRO	028 MAURODINOIA ANNA	033 PISICCHIO ALFONSINO
006 CARADONNA MICHELE	029 MELCHIORRE FILIPPO	034 RANIERI ROMEO
015 DI GIORGIO GIUSEPPE	030 MELINI IRMA	035 ROMITO FABIO SAVERIO
016 DI PAOLA DOMENICO	021 MUOLO GIUSEPPE	036 SCIACOVELLI NICOLA
018 FINOCCHIO PASQUALE	031 NEVIERA GIUSEPPE	037 SISTO LIVIO
022 LACOPPOLA VITO	032 PICARO MICHELE	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 "Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari"
 (dr. Riccardo Marone)

IL SEGRETARIO GENERALE (R.
 AVV. ILARIA PIZZO

Presiede: il Presidente DI RELLA PASQUALE

OGGETTO SINTETICO: Pregiud. Mangano

OGGETTO ESTESO: Pregiud. Mangano in ordine alla proposta n. 2016/086/00037

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0248 ORE. 21.32 29-12-2016

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI	: 018
VOTANTI	: 017
VOTI FAVOREVOLI	: 003
VOTI CONTRARI	: 014
ASTENUTI	: 001

IL CONSIGLIO RESPINGE

VOTANO SI

007 CARRIERI GIUSEPPE	010 COLELLA FRANCESCO	025 MANGANO SABINO
-----------------------	-----------------------	--------------------

VOTANO NO

003 ANACLERIO ALESSANDRA	027 CONTURSI FRANCESCA	020 INTRONA PIERLUIGI
004 BRONZINI MARCO	011 D'AMORE GIORGIO	023 LAFORGIA RENATO
005 CAMPANELLI SALVATORE	001 DECARO ANTONIO	024 MAIORANO MASSIMO
006 CASCELLA GIUSEPPE	012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	026 MARIANI ANTONIO
009 CAVONE MICHELANGELO	019 GIANNUZZI FRANCESCO	

ASTENUTI

017 DI RELLA PASQUALE

ASSENTI

002 ALBENZIO PIETRO	028 MAURODINOIA ANNA	033 PISICCHIO ALFONSINO
006 CARADONNA MICHELE	029 MELCHIORRE FILIPPO	034 RANIERI ROMEO
013 DE ROBERTIS ILARIA	030 MELINI IRMA	035 ROMITO FABIO SAVERIO
015 DI GIORGIO GIUSEPPE	021 MUOLO GIUSEPPE	036 SCIACOVELLI NICOLA
016 DI PAOLA DOMENICO	031 NEVIERA GIUSEPPE	037 SISTO LIVIO
018 FINOCCHIO PASQUALE	032 PICARO MICHELE	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
022 LACOPPOLA VITO		

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari"
(di: Riccardo Marinelli)

IL SEGRETARIO GENERALE E
AVV. ILARIA IZZO

Presiede: il Presidente DI RELLA PASQUALE

OGGETTO SINTETICO: Emendamento 1

OGGETTO ESTESO: Emendamento 1 alla proposta n. 2016/086/00037

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0248 ORE. 22.33 29-12-2016

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI : 018
 VOTANTI : 018
 VOTI FAVOREVOLI : 015
 VOTI CONTRARI : 003
 ASTENUTI : 000

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

003 ANACLERIO ALESSANDRA	027 CONTURSI FRANCESCA	019 GIANNUZZI FRANCESCO
004 BRONZINI MARCO	011 D'AMORE GIORGIO	020 INTRONA PIERLUIGI
005 CAMPANELLI SALVATORE	001 DECARO ANTONIO	023 LAFORGIA RENATO
008 CASCELLA GIUSEPPE	012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	024 MAIORANO MASSIMO
009 CAVONE MICHELANGELO	017 DI RELLA PASQUALE	026 MARIANI ANTONIO

VOTANO NO

007 CARRIERI GIUSEPPE	010 COLELLA FRANCESCO	025 MANGANO SABINO
-----------------------	-----------------------	--------------------

ASTENUTI

ASSENTI

002 ALBENZIO PIETRO	028 MAURODINOIA ANNA	033 PISICCHIO ALFONSINO
006 CARADONNA MICHELE	029 MELCHIORRE FILIPPO	034 RANIERI ROMEO
013 DE ROBERTIS ILARIA	030 MELINI IRMA	035 ROMITO FABIO SAVERIO
015 DI GIORGIO GIUSEPPE	021 MUOLO GIUSEPPE	036 SCIACOVELLI NICOLA
016 DI PAOLA DOMENICO	031 NEVIERA GIUSEPPE	037 SISTO LIVIO
018 FINOCCHIO PASQUALE	032 PICARO MICHELE	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
022 LACOPPOLA VITO		

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 "Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari"
 (dr. Filicardo Marinelli)

IL SEGRETARIO GENERALE

Presiede: il Presidente DI RELLA PASQUALE

OGGETTO SINTETICO: Emendamento 2

OGGETTO ESTESO: Emendamento 2 alla proposta n. 2016/086/00037

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0248 ORE. 22.41 29-12-2016

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI : 017
 VOTANTI : 017
 VOTI FAVOREVOLI : 015
 VOTI CONTRARI : 002
 ASTENUTI : 000

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

003 ANACLERIO ALESSANDRA	027 CONTURSI FRANCESCA	019 GIANNUZZI FRANCESCO
004 BRONZINI MARCO	011 D'AMORE GIORGIO	020 INTRONA PIERLUIGI
005 CAMPANELLI SALVATORE	001 DECARO ANTONIO	023 LAFORGIA RENATO
008 CASCELLA GIUSEPPE	012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	024 MAIORANO MASSIMO
009 CAVONE MICHELANGELO	017 DI RELLA PASQUALE	026 MARIANI ANTONIO

VOTANO NO

007 CARRIERI GIUSEPPE	010 COLELLA FRANCESCO
-----------------------	-----------------------

ASTENUTI

ASSENTI

002 ALBENZIO PIETRO	025 MANGANO SABINO	033 PISICCHIO ALFONSINO
006 CARADONNA MICHELE	028 MAURODINOIA ANNA	034 RANIERI ROMEO
013 DE ROBERTIS ILARIA	029 MELCHIORRE FILIPPO	035 ROMITO FABIO SAVERIO
015 DI GIORGIO GIUSEPPE	030 MELINI IRMA	036 SCIACOVELLI NICOLA
016 DI PAOLA DOMENICO	021 MUOLO GIUSEPPE	037 SISTO LIVIO
018 FINOCCHIO PASQUALE	031 NEVIERA GIUSEPPE	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
022 LACOPPOLA VITO	032 PICARO MICHELE	

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 "Consiglio, Commissioni e Gruppi"
 (dr. Riccardo Marino)

IL SEGRETARIO GENERALE II.
 AVV. ILARIA ANZO

Presiede: il Presidente DI RELLA PASQUALE

OGGETTO SINTETICO: Allegato i)

OGGETTO ESTESO: Proposta n. 2016/086/00037

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0248 ORE. 22.54 29-12-2016

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI : 017
VOTANTI : 015
VOTI FAVOREVOLI : 015
VOTI CONTRARI : 000
ASTENUTI : 002

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

003 ANACLERIO ALESSANDRA	027 CONTURSI FRANCESCA	019 GIANNUZZI FRANCESCO
004 BRONZINI MARCO	011 D'AMORE GIORGIO	020 INTRONA PIERLUIGI
005 CAMPANELLI SALVATORE	001 DECARO ANTONIO	023 LAFORGIA RENATO
008 CASCELLA GIUSEPPE	012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	024 MAIORANO MASSIMO
009 CAVONE MICHELANGELO	017 DI RELLA PASQUALE	026 MARIANI ANTONIO

VOTANO NO

ASTENUTI

007 CARRIERI GIUSEPPE 010 COLELLA FRANCESCO

ASSENTI

002 ALBENZIO PIETRO	025 MANGANO SABINO	033 FISICCHIO ALFONSINO
006 CARADONNA MICHELE	028 MAURODINOIA ANNA	034 RANIERI ROMEO
013 DE ROBERTIS ILARIA	029 MELCHIORRE FILIPPO	035 ROMITO FABIO SAVERIO
015 DI GIORGIO GIUSEPPE	030 MELINI IRMA	036 SCIACOVELLI NICOLA
016 DI PAOLA DOMENICO	021 MUOLO GIUSEPPE	037 SISTO LIVIO
018 FINOCCHIO PASQUALE	031 NEVIERA GIUSEPPE	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
022 LACOPPOLA VITO	032 PICARO MICHELE	

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari"
(dr. Riccardo M...)

IL SEGRETARIO COMUNALE
[Firma]

Presiede: il Presidente DI RELLA PASQUALE

OGGETTO SINTETICO: Allegato i) i.e.

OGGETTO ESTESO: Proposta n. 2016/086/00037 i.e.

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0248 ORE. 22.55 29-12-2016

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI : 014
 VOTANTI : 014
 VOTI FAVOREVOLI : 014
 VOTI CONTRARI : 000
 ASTENUTI : 000

IL CONSIGLIO RESPINGE

VOTANO SI

003 ANACLERIO ALESSANDRA	027 CONTURSI FRANCESCA	020 INTRONA PIERLUIGI
004 BRONZINI MARCO	011 D'AMORE GIORGIO	023 LAFORGIA RENATO
005 CAMPANELLI SALVATORE	012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	024 MAIORANO MASSIMO
008 CASCELLA GIUSEPPE	017 DI RELLA PASQUALE	026 MARIANI ANTONIO
009 CAVONE MICHELANGELO	019 GIANNUZZI FRANCESCO	

VOTANO NO

ASTENUTI

ASSENTI

002 ALBENZIO PIETRO	018 FINOCCHIO PASQUALE	032 PICARO MICHELE
005 CARADONNA MICHELE	022 LACOPPOLA VITO	033 PISICCHIO ALFONSINO
007 CARRIERI GIUSEPPE	025 MANGANO SABINO	034 RANIERI ROMEO
010 COLELLA FRANCESCO	028 MAURODINOIA ANNA	035 ROMITO FABIO SAVERIO
001 DECARO ANTONIO	029 MELCHIORRE FILIPPO	036 SCIACOVELLI NICOLA
013 DE ROBERTIS ILARIA	030 MELINI IRMA	037 SISTO LIVIO
015 DI GIORGIO GIUSEPPE	021 MUOLO GIUSEPPE	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
016 DI PAOLA DOMENICO	031 NEVIERA GIUSEPPE	

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

"Consiglio, Commissioni e Organi Collegati"
 (dr. Filicardo)

IL SEGRETARIO GENERALE
 AVV. ILARIA UZZO



COMUNE DI BARI

Ripartizione Segreteria Generale
II^ Commissione Consiliare Permanente
Bilancio, Tributi, Società Partecipate, Sviluppo Economico e
Città Metropolitana

Prot. n.

Bari,

Oggetto: Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2016/086/00037, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE MODIFICA STATUTI SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO AMTAB S.P.A.- AMIU PUGLIA S.P.A.- BARI MULTISERVIZI S.P.A.- RETE GAS-AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A. IN ADEGUAMENTO DLGS.19.08.2016 N.175".

Sig. Presidente Consiglio Comunale

SEDE

Si comunica che questa Commissione Consiliare, nella odierna seduta del 27.12.16, con riferimento alla proposta di deliberazione consiliare in oggetto evidenziata, in esito alla votazione sotto riportata

ha espresso il seguente parere:

Francesco Giannuzzi Presidente: *FAVORABILE*
Michele Picaro Vice Presidente: *NON ESPRIME PARERE*
Giuseppe Carrieri Consigliere: *NON ESPRIME PARERE*
Giuseppe Muolo Consigliere: *FAVORABILE*
Alfonsino Pisicchio Consigliere:

Si restituisce la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, unitamente a tutti gli atti allegati.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Francesco Giannuzzi



*Si inserisce nel fascicolo originale + OBBLIGAZIONE
2) Trasmissione e mittito DCE e Sordoc a
Cusplaw. 27.12.16 Felice*

DELIBERAZIONE N. 187 DEL 29.12.2016

DIBATTITO

PRESIDENTE:

Il consigliere Bronzini ha chiesto di intervenire. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE BRONZINI: Signor Presidente, in riferimento a quanto previsto nella convocazione, chiedo che possa essere messa ai voti la prosecuzione dei lavori del Consiglio comunale oltre le ore 21.00, termine che era stato stabilito, per poter affrontare due temi che sono sicuramente oggetto di grande attenzione e soprattutto urgenza, che sono la delibera sugli statuti e quella alla lettera g) riguardante il *project financing* per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei.

E' stata proposta la prosecuzione dei lavori al fine di consentire al Consiglio la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di deliberazione iscritte ai punti g) e i) dell'ordine del giorno. E' ammesso un intervento a favore e uno contro. Non ci sono interventi... mi sbagliavo, c'è l'intervento del consigliere Carrieri.

CONSIGLIERE CARRIERI: Marco Bronzini, capogruppo del PD, io non concordo con la tua richiesta e vorrei che tutti quanti facessimo una riflessione, nel senso che se vogliamo proseguire per la questione dell'approvazione degli statuti non c'è problema, penso anche che riusciremo a discutere della questione brevemente, invece sulla questione dei 715 mila euro che in teoria si intendono erogare alla Cofely io non capisco perché voi vogliate veramente stressare il Consiglio.

Ora noi proveremo a fare di tutto, però io vi chiedo di fare una riflessione e di limitare questa prosecuzione dei lavori solo agli statuti perché è ovvio che, come voi vedete, i banchi, dato il lunghissimo Consiglio, sono vuoti, quindi noi proveremo ad impedire che venga approvata una delibera che riteniamo profondamente sbagliata e profondamente non urgente, non c'è nessuna urgenza.

Ora io, però, vorrei evitare di arrivare, dopo tante ore, ad uno scontro, che ovviamente sarà uno scontro regolamentare, perché, ripeto, non c'è nessun motivo. Se fosse una sentenza, un provvedimento del giudice, ci sarebbe un motivo, invece ci sono solo motivi burocratici, tecnici, allora, vi prego, non stressiamo il Consiglio comunale, anzi, no "vi prego", vi invito a non stressare il Consiglio comunale.

Ribadisco, noi non è che possiamo impaccarci all'ultimo albero di questo Comune, però dopo dodici ore tenteremo di fare di tutto perché quel punto non venga approvato perché è un punto non urgente e profondamente sbagliato.

Ora capisco che l'Amministrazione ha delle sue esigenze, però non è che a qualsiasi cosa dobbiamo dire di sì. Mi pare che la seduta si sia sviluppata, nonostante i moltissimi punti all'ordine del giorno, in maniera abbastanza serena. In, tra virgolette, compensazione di questo, è stato approvato un ordine del giorno sull'aeroporto che mi pare fosse condiviso da tutti, quindi non è stata una grandissima concessione. Una cosa vi stiamo chiedendo da molto tempo: che questa questione del

project financing della Cofely, questi 700 mila, non 70 mila, non vengano in qualche modo esaminati stasera perché poi l'anno prossimo ci si penserà. Non succede niente perché non c'è nessuna sentenza, nessuna intimazione, il nulla. C'è solo un'esigenza burocratica di impegnare queste somme, perché, sentivo dire da qualcuno, hanno già fatto la fattura, quindi siamo proprio a livelli... Hanno fatto la fattura e quindi, siccome hanno fatto la fattura, pagate la fattura. Come hanno fatto la fattura?! Come hanno fatto la fattura?! Dobbiamo ancora verificare e loro hanno già fatto la fattura? Vi prego, mi rivolgo sia al capogruppo Bronzini, ma sto guardando il tempo perché volevo rivolgermi anche a voi. Con voi so che è più difficile, lo capisco, però mi rivolgo veramente ai civici. Capisco che il PD ha degli ordini di scuderia, ma almeno voi che siete civici...

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE CARRIERI: Ordini nel senso di disposizioni, chiamali come vuoi tu.

Mi rivolgo ai civici, almeno ai rappresentanti delle liste civiche, che non hanno un vincolo di partito così forte: almeno voi cercate di far comprendere al PD che stasera questa questione ci stresserà. Ovviamente, ripeto, alla fine qualcuno porterà a casa il risultato, però dopo uno stress che dopo tutte queste ore non è il caso di dare al Consiglio comunale. Poi io questo posso fare, cercare di darvi il nostro pensiero, perché, ripeto, caro Marco Bronzini, è una delibera brutta, anche questo è un 194, lettera e), attenzione, quindi non solo è una delibera brutta, non solo è un 194, lettera e), ma non c'è nessuna urgenza per cui questo tema dobbiamo trattarlo questa sera, c'è solo l'esigenza dell'Amministrazione di dire: almeno anche questo l'abbiamo fatto questa sera.

Il mio voto è contrario nei sensi che ho precisato. Grazie.

PRESIDENTE: Lei invece è favorevole, consigliere Mangano? Prego.

CONSIGLIERE MANGANO: L'unica alternativa è essere favorevole, ma favorevole alla discussione dei restanti cinquanta punti all'ordine del giorno, di cui ovviamente chiederemo l'anticipo per evitare di dibattere di questo punto all'ordine del giorno del Consiglio, perché se dobbiamo affrontare una tematica che è assolutamente fuori da ogni logica, allora a questo punto dico che abbiamo mantenuto anche la presenza in aula, sono le 21.18, sono dodici ore che siamo qui, abbiamo mantenuto un equilibrio funzionale nel Consiglio, però se l'atteggiamento deve essere "ci mettiamo tutto dentro", a questo punto anche in tre – mancano ventuno ore all'anno nuovo – siamo pronti a stare qui anche per i prossimi giorni, ma chiederemo anticipi perché non è fattibile parlare di un punto che è vergognoso già dalla progettazione e oggi lo portiamo in aula per rimpinguare ancora le casse non sappiamo di chi, ma in maniera assolutamente illogica, quindi non vorremmo nemmeno dibattere adesso per non approvare un qualcosa davvero di assurdo che solamente in questo Comune poteva prendere piede il 29 dicembre 2016.

PRESIDENTE: Colleghe e colleghi, in aula! Si vota sulla richiesta formulata dal consigliere Bronzini di prosecuzione dei lavori.

VOTAZIONE

PRESIDENTE: 16 favorevoli, 3 contrari, nessun astenuto. Il Consiglio approva.

Carrieri, prego...

(Interventi fuori microfono)

PRESIDENTE: Consigliere Carrieri, io immagino che stavate per dire la stessa cosa, però verifichiamo.

CONSIGLIERE CARRIERI: Speriamo. Io vorrei trattare preliminarmente il punto i) suppletivo 2, l'approvazione modifica statuti società in controllo pubblico AMTAB, AMIU eccetera eccetera, perché, ripeto, nell'ottica dell'accoglimento della richiesta che viene fatta dalla maggioranza che ritiene che questo punto bisogna trattarlo stasera, almeno trattiamolo stasera questo, poi vediamo il resto. Grazie.

PRESIDENTE: E' ammesso un intervento a favore e uno contro. Bronzini, prego...

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE: Va bene.

Mangano, prego. La richiesta è di anticipazione della trattazione del punto contraddistinto dalla lettera i).

CONSIGLIERE MANGANO: Io sono contrario perché chiederemo l'anticipazione, successivamente, di altri punti all'ordine del giorno che riteniamo più importanti per l'attività amministrativa del Comune di Bari. Grazie.

PRESIDENTE: Se non c'è un ulteriore intervento, si voti. Stiamo votando sull'anticipazione del punto i) richiesta dal consigliere Carrieri.

E' aperta la votazione elettronica.

VOTAZIONE

PRESIDENTE: 16 favorevoli, 3 contrari, nessun astenuto. Il Consiglio approva.

Trattiamo la *proposta di deliberazione n. 2016/086/00037*. Sindaco, a lei per la relazione. Sono stati depositati due emendamenti a firma di Bronzini e di un altro Consigliere, di maggioranza immagino, mi perdoni, ma non riesco a comprendere la firma... penso sia Mariani. Sindaco, prego.

SINDACO DECARO: Grazie. In realtà questa delibera è una delibera che introduce all'interno degli statuti delle società partecipate del Comune di Bari degli obblighi di legge. In realtà l'obbligo di legge deriva da una norma, che è la norma detta "decreto Madia", il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Testo Unico in materia di società partecipate dalla Pubblica Amministrazione, che prevede innanzitutto che noi dobbiamo adeguare entro il 31 dicembre 2016 gli statuti, poi prevede all'articolo 11, comma 2, che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito di norma da un amministratore unico e l'articolo 11, comma 8, stabilisce che gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, con la precisazione dell'articolo 26 (Altre disposizioni transitorie) che *"le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data in vigore del presente decreto"*. Questo è il motivo per il quale abbiamo all'attenzione del Consiglio comunale queste richieste di modifica degli statuti delle aziende partecipate.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione. Chi si iscrive a parlare? Consigliere Mangano, prego.

CONSIGLIERE MANGANO: Grazie, Presidente. Io darei più che altro una verifica sugli allegati che sono stati forniti e in particolare l'osservazione che pongo all'Amministrazione (magari può essere anche utile per il futuro perché diventa più semplice anche per noi la lettura delle modifiche apportate agli statuti e ad un qualsiasi regolamento) è di applicare una logica differente. Noi non possiamo avere come allegati gli statuti già definiti con versione pulita e non avere lo statuto precedente così come si dovrebbe fare con un classico documento Word dove c'è il *file* precedente e gli aggiornamenti riportati direttamente all'interno dello stesso *file*, quindi quello che mi sembra opportuno è localizzare quali sono proprio gli articoli e darne lettura in aula. Credo che sia una richiesta fattibile, Presidente. Se dobbiamo dibattere... Noi abbiamo gli allegati con la sola versione già aggiornata, anche in Ode Web; non abbiamo la versione precedente. Sarebbe stato più semplice anche per noi Consiglieri avere la versione aggiornata e quella precedente o un *merge* delle due per verificare direttamente, per fare un confronto delle due versioni e vedere i punti che vengono modificati. Anche perché nel corpo della delibera c'è il riferimento normativo della modifica, ma non ci sono (se sto sbagliando, correggetemi) i riferimenti degli articoli nello specifico. La premessa della delibera fa riferimento al decreto legislativo e cita l'articolo 26, l'articolo 11, l'articolo 11, commi 2 e 3, l'articolo 11, comma 8, ma non dice all'interno degli statuti dove vengono applicate le modifiche. Possiamo capire dove, all'intero degli statuti, vengono applicate queste modifiche? Sennò diventa complesso poter approvare un qualcosa di cui non si è nemmeno a conoscenza reale della modifica effettiva. E' legittima come richiesta, Presidente?

PRESIDENTE: Consigliere, intanto mi dicono che nel fascicolo originale c'è...

CONSIGLIERE MANGANO: Io ho scaricato i documenti da Ode Web, non so quale...

PRESIDENTE: Dopodiché, comunque questa è una pregiudiziale, non è un intervento, nel senso che se lei la pone come pregiudiziale, io la porrò ai voti, ma la mancata presenza del vecchio statuto non impedisce l'approvazione del nuovo, anche perché sul punto è riuscita ad esprimersi persino la Commissione consiliare permanente e competente per materia.

CONSIGLIERE MANGANO: Ma sicuramente avranno visionato lo statuto precedente. Come è possibile in aula...?

PRESIDENTE: E' l'identico fascicolo quello a disposizione della Commissione e del Consiglio.

CONSIGLIERE MANGANO: Sì sì, però dico che noi, in aula, in questo momento, nel corpo della delibera, cioè quella che andiamo ad approvare, abbiamo i riferimenti normativi, stop, non abbiamo le modifiche applicate allo statuto, perché se apriamo i tre statuti che sono allegati, all'interno degli stessi sono solo definiti come versione, revisione del dicembre 2016 pulita. Se io storno all'interno dei singoli statuti, dove vado a leggere queste modifiche? Non lo so. Vorrei...

PRESIDENTE: Sì, io ho compreso. Intanto ho compreso che mi permetto di definire la sua...

CONSIGLIERE MANGANO: Sì, io la pongo come pregiudiziale, è una pregiudiziale.

PRESIDENTE: ...una pregiudiziale; è evidente che...

CONSIGLIERE MANGANO: La pongo come pregiudiziale perché sennò diventa più complesso, poi, il dibattito. Grazie.

PRESIDENTE: Quindi diciamo che è una pregiudiziale.

E' consentito un intervento a favore e uno contrario. Vi solo interventi? Nessuno.

Consigliere e Consiglieri, in aula, dobbiamo votare sulla pregiudiziale posta dal consigliere Mangano tendente ad escludere la possibilità di discutere questa proposta di deliberazione stante l'asserita mancanza del documento a cui ha fatto riferimento.

E' aperta la votazione elettronica. Voterà "Sì" che è a favore della pregiudiziale, voterà ovviamente "No" chi è contrario.

VOTAZIONE

PRESIDENTE: 3 favorevoli, 14 contrari, 1 astenuto. Il Consiglio non approva.

La discussione può proseguire.

Ci sono interventi? Consigliere Carrieri, prego.

CONSIGLIERE CARRIERI: Sindaco, peccato, è un gran peccato perché ovviamente questa delibera meriterebbe una discussione molto approfondita. Mi limiterò ad alcuni *flash* nella speranza che l'accorato invito che ho fatto prima possa essere accolto. Non abbiamo dei segnali in questo senso, però vediamo che succede, non lo so. Mi limiterò a dei *flash*.

Io spero che qualcuno di voi ricordi, non so se lo ricorda lei, Sindaco, che in quest'aula, quando ci fu il regolamento per la nomina degli amministratori di queste società partecipate, noi facemmo una serie di emendamenti proprio, signor Sindaco, per evitare la nomina dei dipendenti dell'Amministrazione comunale in quelle società. Anche in questo caso non avevamo la sfera di cristallo, ma sapevamo che era difficile poter fare le due attività di controllore e di controllato. Sono contento che poi sia intervenuta finalmente la legge a dire che non è possibile che uno che fa il dipendente del Comune faccia anche l'amministratore di una partecipata del Comune; ne sono contento, così come sono contento anche degli emendamenti che avevamo fatto noi. Ecco perché ogni tanto, se noi approviamo o almeno leggiamo gli emendamenti che fa l'opposizione, può darsi che anticipiamo addirittura quello che fa la legge e facciamo una bella figura, possiamo andare a dire: guarda che l'abbiamo già fatto noi quello che tu stai dicendo. Avevamo anticipato che anche il CdA era poco efficiente in piccole partecipate e quindi ci voleva l'amministratore unico, cose che poi sono state trasfuse nello statuto.

Ora, Sindaco, però c'è un problema serio sul quale io vorrei dire qualcosa e cioè che il 31 dicembre era il termine (anche qui ordinatorio e non perentorio, però sono contento che l'aula rispetti la legge e che quindi entro il termine modifichiamo gli statuti) era il termine ordinatorio per modificare gli statuti, però, Sindaco, vorrei ricordarle che a marzo del 2017, a marzo del 2017, lei deve, deve per legge e per modifiche dello statuto, nominare i vertici dell'AMTAB e dell'AMGAS. Insomma, da ora a marzo ci vogliono settanta giorni, ottanta giorni, quindi se si riapre, come io penso sia necessario, il bando per la nomina, siamo lì lì con i tempi, quindi volevo invitarla a verificare la procedura che dobbiamo adottare per sostituire il presidente e il CdA, forse, dell'AMTAB e il presidente e, forse, il CdA dell'AMGAS Srl, non della Spa (su cui un giorno ci intratterremo, potrei farlo stasera, ma non lo faccio nella speranza che gli inviti vengano raccolti, vediamo un po').

Rimane poi, Sindaco... e vorrei ricordarglielo perché ho da qualche parte e voglio fargliela vedere una cosa che ho stampato in rete che è fantastica, che porto con me come uno dei principi a cui attenermi, una frase che dice che un uomo intanto è tale in quanto rispetta la parola data. Vediamo se gliela trovo, gliela consegno, mi piace moltissimo. Le dico questo, Sindaco, perché lei ricorderà

che io le chiesi tempo fa di verificare urgentemente la posizione del presidente dell'AMIU in palese conflitto d'interesse con il nuovo incarico che ha ricevuto dalla Regione Puglia e lei mi disse in quest'aula, è registrato, che in pochi giorni si sarebbe provveduto. Siccome io tento di essere una persona abbastanza, diciamo così, lineare, tento, ricordo anche che lei giustamente fuori dall'aula mi disse che era difficile perché nell'elenco delle persone del precedente bando non aveva trovato una persona secondo lei adeguata al ruolo e io le dissi: facciamo un altro bando così vediamo, se poi arriva qualcuno, finalmente la troviamo, sicuramente se rimaniamo così non la troviamo; a lei non piacciono quelle persone che sono nel bando o perlomeno non la soddisfano interamente, vediamo se facciamo un altro bando. Purtroppo sono passati non giorni, non settimane, ma mesi da quando lei disse: entro pochi giorni io risolverò la questione della presidenza dell'AMIU, per la quale le ricordo che c'è un parere dell'ex Segretario generale, che aveva esperienza, che disse che c'è un conflitto d'interesse nelle due posizioni.

Dice la frase: "Un uomo vale quanto la sua parola perché nella sua parola risiedono i suoi valori e se alla parola non seguono i fatti, uomo non è". E' una frase che io tento anche questa di rispettare perché mi piace molto...

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE CARRIERI: No no no, per carità di Dio, no no...

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE CARRIERI: No no, Sindaco, no no no no no, non interpreti quello che non voglio dire. Ho detto che c'è una frase che ho preso da Internet che mi piace molto e che volevo riportarle perché siccome lei, qui, ha preso questo impegno...

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE CARRIERI: Non le piace?

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE CARRIERI: Mi spiace che non le piace, stavo solo citando una frase. Se vuole che dica se la frase si attaglia o meno a lei glielo posso anche dire, però non ho detto questo, quindi non ho capito perché subito si irrigidisce. Sto solo dicendo che lei aveva preso un impegno, che in pochi giorni avrebbe sostituito il presidente dell'AMIU che è incompatibile in forza di un parere del Segretario generale, e le stavo ricordando che c'è una frase molto significativa che dice che un uomo dovrebbe rispettare i suoi impegni. Io sono abbastanza certo che lei è uomo e rispetterà i suoi impegni perché quel posto è un posto molto delicato che ha prodotto in città gravi danni perché la città è profondamente sporca. Non è questo il momento e l'ora per ricordare in che condizioni disastrose è la città, ma questo per il *quisque de populo*. Per uno che un po' più se ne intende, sa in che condizioni sono i tassi di raccolta differenziata in questa città, i tassi di riciclaggio in questa città ovvero i programmi per i quali chiediamo i contributi per fare e incrementare la raccolta differenziata e invece le persone che gestiscono l'AMIU, Sindaco, forse lei non l'ha visto, invece di attivare quei canali di finanziamento per incrementare la raccolta differenziata, hanno attivato quei canali di finanziamento per comprare i lavacassonetti e i compattatori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati in violazione di legge. Però tutto fa brodo in questo Comune, anche che si utilizzino canali di finanziamento per fare una cosa per tutt'altro, per la lavacassonetti. Non so come riuscite a giustificare le vostre cose davanti... io non lo so, guardate, veramente non lo so. Io sto segnalando queste cose alla Comunità Europea, se un giorno anche là si sveglia qualcuno. C'è un finanziamento

per incrementare la raccolta differenziata e voi ci comprate la lavacassonetti. E' veramente incredibile! Persone che poi continuano ad amministrare una città che è così sporca.

La discussione su questa delibera, quindi, doveva essere molto più approfondita perché il tema delle municipalizzate evidentemente è un tema molto sensibile in città. Io ricordo spesso che assorbono dal bilancio comunale oltre 100 milioni di euro, quindi parliamo di una partita importante di questa città. Non è il caso di farla stasera, mi auguro che non sia il caso di farla stasera. Io non la farò stasera per lanciare un altro messaggio alla maggioranza, non la farò stasera per lanciare un altro messaggio alla maggioranza, vediamo che succede, però mi sarebbe piaciuto fare una discussione articolata e completa su questo tema.

Mi dolgo moltissimo che come al solito il Consiglio comunale di Bari non ha voluto essere in qualche modo precursore dei tempi perché c'erano gli emendamenti che avevamo previsto che non consentivano ai dipendenti, ovviamente, di fare gli amministratori delle partecipate e li avete rigettati, avevamo previsto l'amministratore unico perché sono piccole società e l'avete rigettato. Se l'avessimo fatto potevamo andare a dire: siamo stati più bravi di tutti, siamo stati più efficaci e più efficienti della legge Madia che è intervenuta solo tardivamente e successivamente e che oggi recepiamo nei termini previsti dalla normativa entro il 31 dicembre 2016 e ne sono abbastanza contento. Grazie.

PRESIDENTE: Consigliere Colella, prego.

CONSIGLIERE COLELLA: Grazie, Presidente. Visto che il punto in discussione richiede l'approvazione delle modifiche degli statuti delle società in controllo pubblico, penso sia il caso di incominciare, giusto per rendere edotta la comunità che ci segue da casa, dalla lettura, per esempio, degli statuti compresi in questo punto di delibera.

Incominciamo con quello dell'AMTAB Spa.

"Titolo I - Denominazione, sede, durata, oggetto sociale, rapporti con l'ente capogruppo.

Articolo 1 (Denominazione)

La Società è denominata Azienda Mobilità di Trasporti Bari Spa o in sigla AMTAB Spa.

Articolo 2 (Unico socio)

Il Comune di Bari è azionista unico della società pertanto l'organo amministrativo deve depositare, per l'iscrizione nel registro delle imprese, la dichiarazione di cui all'articolo 2362 del Codice civile.

Il socio unico può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 3 (Soggezione ad attività di direzione e coordinamento)

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'ente Comune di Bari negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2, del Codice civile.

Articolo 4 (Sede)

La società ha sede in Bari. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (filiali, uffici senza rappresentanza e agenzie) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, spettando invece all'assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato e l'istituzione di sedi secondarie.

Articolo 5 (Oggetto della società)

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) esercizio in concessione o subconcessione, appalto ed ogni altra forma di linee di trasporto, pubblico e privato, urbane ed extraurbane, autonome, raccordate o sostitutive del trasporto ferroviario ed attività connesse alla mobilità;
- b) esercizio di servizi coordinati all'assistenza e alla mobilità individuale e collettiva, alla gestione delle informazioni degli automobilisti, dei clienti del trasporto e di tutti gli altri utenti della strada, nonché alla gestione della vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico;
- c) esercizio di servizi di trasporto di interesse turistico;
- d), promozione, progettazione, costruzione, coordinamento tecnico e progettuale e gestione di altri servizi ausiliari e/o affini a quelli innanzi indicati ed in particolare lo svolgimento di tutte le funzioni rientranti nel *mobility management*;
- e) esercizio di iniziative delle attività turistiche e di noleggio di mezzi di trasporto propri e terzi, agenzie ed uffici di viaggio, turismo, rappresentanza e trasporto individuale e collettivo;
- f) gestione della sosta a pagamento su strada dei parcheggi di scambio, dei servizi di rimozione e bloccaggio autoveicoli, dei semafori, della segnaletica, del rilascio dei permessi di sosta e dei permessi di accesso a zone a traffico limitato comunque denominate;
- g) prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta ed in generale lo svolgimento delle attività degli ausiliari del traffico secondo la normativa vigente;
- h) gestione integrata e manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture, reti e dotazioni patrimoniali necessarie per l'erogazione del servizio di trasporto pubblico e privato e delle attività connesse alla mobilità;
- i) pianificazione e progettazione di interventi sulla mobilità e sull'ambiente;
- j) progettazione e direzione dei lavori di infrastrutture per il trasporto;
- k) gestione gare ad evidenza pubblica per l'erogazione del servizio di trasporto pubblico e per il rinnovo delle strutture e delle infrastrutture di trasporto, nonché gestione dei relativi contratti;
- l) pianificazione, progettazione, costruzione, gestione, vigilanza delle soste sia in struttura che su strada nonché dei parcheggi;

m) progettazione, realizzazione e gestione di sistemi intelligenti di trasporto nonché di impianti tecnologici finalizzati al traffico;

n) partecipazione a programmi di ricerca europei cofinanziati dall'Unione europea sulla mobilità e sul trasporto;

o) gestione dell'Osservatorio sulla mobilità nonché gestione di servizi di mobilità in qualsiasi forma;

p) gestione di impianto per l'erogazione di gas metano per l'autotrazione ad uso interno ed esterno per la fornitura dei propri mezzi di trasporto e dei mezzi di trasporto di proprietà del Comune di Bari e di società controllate collegate e partecipate dallo stesso Comune di Bari e/o da altri soggetti pubblici. E' vietata la vendita nei confronti di soggetti privati.

La società, in quanto competente in materia dell'Osservatorio sulla mobilità, potrà inoltre:

informare la pubblica opinione sulle condizioni di svolgimento della mobilità e del servizio di trasporto;

concentrare nel sistema informativo centrale della mobilità tutti i dati e le informazioni sul traffico e sulla mobilità;

diffondere informazioni e dati mediante rapporti sul traffico e sulla mobilità;

diffondere studi e analisi sul traffico e sulla mobilità;

organizzare convegni e conferenze sul traffico e la mobilità;

provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a studi, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati.

La società potrà, inoltre, esercitare qualsiasi attività o servizio connesso o ausiliario o strumentale, accessorio o complementare l'attività di cui sopra.

La società svolge le attività innanzi elencate, che hanno tutte, ove svolte a favore di enti pubblici territoriali, carattere di servizi pubblici locali, per conto o a favore del Comune di Bari, e, ove consentito dalla normativa, anche comunitaria, *pro tempore* vigente nei limiti previsti dalle stesse, di altri committenti pubblici o privati. Nel qual caso dovrà disporre di una contabilità analitica che consenta la determinazione del margine operativo di ciascuna commessa. A tale ultimo fine, almeno l'80 per cento del fatturato deve derivare dallo svolgimento dei compiti alla stessa affidati dall'ente pubblico socio e la produzione di ulteriore, rispetto al suddetto limite, fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. La violazione del predetto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile.

I rapporti tra la società e il Comune di Bari sono regolati da apposite convenzioni, contratto di servizio e carta dei servizi nonché dal codice di *corporate governance* e dal codice di comportamento, che saranno adottati dalla società con deliberazione assembleare su modelli predisposti dal Comune di Bari.

La società può svolgere attività di studio o di ricerca direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale.

La società potrà altresì compiere, nel rispetto della normativa vigente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altra società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio, ove è consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, anche in materia di partecipazioni pubbliche e con le modalità previste dalle stesse.

Articolo 6 (Rapporti con l'ente capogruppo)

L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Bari si esplicherà, attraverso i documenti di programmazione, regolamenti e l'emanazione di direttive contenenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento ivi comprese quelle per il personale, nonché attraverso la possibile istituzione di un'apposita *holding* a totale controllo comunale.

La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento dell'ente locale azionista al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi di indirizzo.

I contratti ed i provvedimenti adottati a tali fini sono pubblicati sul sito istituzionale della società.

L'organo di amministrazione predispone uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nella relazione previsionale nella relazione sul governo societario da allegarsi al bilancio d'esercizio e procede al suo monitoraggio dandone evidenza nella reportistica periodica al socio.

Qualora nel corso dell'esercizio emergano circostanze atte a far ritenere l'avverarsi del rischio di crisi aziendale, l'organo amministrativo, unitamente al collegio sindacale e al direttore generale, sarà tenuto a rendere edotto immediatamente il socio.

L'organo di amministrazione, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta dalla società, dando conto delle proprie valutazioni all'interno della relazione sul governo societario, può integrare gli strumenti di governo e controllo societario con:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela..."

Prendo gli altri cinque minuti, Presidente.

"...alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale e intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'impresa sociale che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmette periodicamente al collegio sindacale le relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri o adesioni a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori utenti, dipendenti o collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale e d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

L'inadempimento da parte degli amministratori di quanto previsto nel presente statuto, dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi, dal codice di *corporate governance*, dal codice di comportamento nonché dalle direttive emanate dal Comune di Bari costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori. Restano ferme le responsabilità civili e contabili previste dalle norme vigenti.

Articolo 7 (Durata)

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2024. Tale termine può essere prorogato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Titolo II – Capitale sociale, obbligazioni, finanziamenti.

Articolo 8 (Capitale sociale)

Il capitale sociale è di euro 4.199.634 euro rappresentato da n. 4.199.634 azioni ordinarie nominative del valore nominale di 1 euro ciascuna. I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro ai sensi dell'articolo 2342 del Codice civile.

Articolo 9 (Obbligazioni)

La società può emettere prestiti obbligazionari. L'emissione dei prestiti obbligazionari è deliberata dall'assemblea straordinaria.

Articolo 10 (Finanziamenti)

La società, nel rispetto delle norme anche regolamentari in materia, può acquisire dal socio versamenti in conto capitale.

La società può, inoltre, acquisire dal socio finanziamenti a fondo perduto e/o con diritto di rimborso.

In caso di versamenti in conto capitale, l'Assemblea potrà decidere di utilizzare le relative somme per la copertura di eventuali perdite ovvero di utilizzarle per l'aumento del capitale sociale nei casi consentiti dalle norme in materia di partecipazioni pubbliche.

La società può altresì acquisire dal socio contributi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel contratto di servizio, in conformità della normativa, anche comunitaria, vigente.

Titolo III – Assemblee.

Articolo 11 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea, che è ordinaria o straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservando le disposizioni dell'articolo 2366 del Codice civile.

Ai sensi dell'articolo 2366, comma terzo, del Codice civile, per la convocazione il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico provvederà ad inviare al socio, almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata a/r e per posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo di adunanza ed elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso va indicato il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convenzione, che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è valida pure in caso di mancato rispetto di tali formalità nell'ipotesi di cui all'articolo 2366, commi quarto e quinto, del Codice civile.

Articolo 12 (Presidenza)

L'assemblea dei soci nomina il presidente, che è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti in assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.

Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea nonché la sua idoneità a deliberare, sottoscrive per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario o al notaio, che ne cura la trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea".

Presidente, vedo l'aula particolarmente deserta e quindi a questo punto sento la necessità di richiedere il numero legale proprio per verificarne il numero.

PRESIDENTE: Perfetto. Parta il timer per tre minuti. E' stata chiesta la verifica del numero legale. In aula sia il Segretario generale che i Consiglieri.

Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale dei Consiglieri per la verifica del numero legale.

<i>Sindaco</i>	DECARO Antonio	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	ALBENZIO Pietro	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	ANACLERIO Alessandra	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	BRONZINI Marco	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	CAMPANELLI Salvatore	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	CARADONNA Michele	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	CARRIERI Giuseppe	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	CASCELLA Giuseppe	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	CAVONE Michelangelo	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	COLELLA Francesco	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	CONTURSI Francesca	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	D'AMORE Giorgio	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	DELLE FOGLIE Silvestro	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	DE ROBERTIS Ilaria	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	DI GIORGIO Giuseppe	ASSENTE

<i>Consigliere</i>	DI PAOLA Domenico	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	DI RELLA Pasquale	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	FINOCCHIO Pasquale	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	GIANNUZZI Francesco	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	INTRONA Pierluigi	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	LACOPPOLA Vito	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	LAFORGIA Renato	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	MAIORANO Massimo	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	MANGANO Sabino	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	MARIANI Antonio	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	MAURODINOIA Anna	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	MELCHIORRE Filippo	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	MELINI Irma	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	MUOLO Giuseppe	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	NEVIERA Giuseppe	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	PICARO Michele	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	PISICCHIO Alfonsino	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	RANIERI Romeo	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	ROMITO Fabio Saverio	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	SCIACOVELLI Nicola	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	SISTO Livio	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	SMALDONE Giovanni Lucio	ASSENTE

Consiglieri presenti: 18 con il Sindaco

PRESIDENTE: Il numero legale sussiste, la seduta può continuare.

Il Consigliere Mangano ha diritto al secondo intervento...

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE: No, ha diritto al secondo perché lasci stare, come dire...

CONSIGLIERE MANGANO: Presidente, era una pregiudiziale...

PRESIDENTE: No, è diventata una pregiudiziale, ma io le ho concesso la parola per l'intervento nel merito...

CONSIGLIERE MANGANO: Mica ho utilizzato... ho utilizzato un minuto per spiegare il problema...

PRESIDENTE: Consigliere Mangano, le pregiudiziali, di fatto, vengono presentate prima. Lei è intervenuto nel merito e io ho ovviamente ritenuto che la sua fosse una pregiudiziale perché tale era, ma lei è intervenuto nel merito perché la pregiudiziale si presenta prima che il punto venga discusso. Lei lo sa che è così.

CONSIGLIERE MANGANO: Lei conduce i lavori, io mi adeguo ma non condivido.

PRESIDENTE: Io cerco di condurli in modo equilibrato, onestamente. Prego.

CONSIGLIERE MANGANO: Continuiamo con la lettura dello statuto, che è importante.

"Articolo 13 (Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'assemblea ordinaria approva il bilancio, determina il compenso degli amministratori e degli organi di controllo entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive dell'ente, nomina e revoca il revisore legale o la società di revisione, nomina il direttore generale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. E' inoltre convocata ogni volta che il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da parte del socio Comune di Bari, ai sensi dell'articolo 2367 del Codice civile" chissà se l'abbiamo mai fatto.

"L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto, l'emissione delle obbligazioni, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.

Titolo IV – Organo di amministrazione.

Articolo 14 (Nomina amministratori)

La società è amministrata da un organo di amministrazione nominato dal Comune di Bari. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 del Codice civile, è costituito da un amministratore unico ovvero, qualora compatibile con il decreto che fissa i criteri in materia, da un consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di tre componenti nel rispetto delle normative di settore, compresa quella vigente in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità.

Non possono essere nominati amministratori i dipendenti di amministrazioni pubbliche.

Qualora siano dipendenti delle società controllate, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto della copertura assicurativa ed il rimborso delle spese documentate nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

La nomina, ex articolo 2449 del Codice civile, diviene operativa con l'accettazione.

L'atto di revoca avrà efficacia dalla data della comunicazione dello stesso alla società.

Il Comune di Bari al momento della nomina determina la durata della carica degli amministratori, che comunque non può essere superiore a tre esercizi.

La loro scadenza coincide con la data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione, se nominato in luogo dell'amministratore unico, può provvedere a richiedere al socio di procedere alla nomina degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio di amministrazione. Tuttavia, se per dimissioni o altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e si applica la vigente disciplina della *prorogatio* degli organi gestori di società a partecipazione pubblica.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti nelle norme generali in tema di società".

Ora, purtroppo, siccome l'articolo 15 è abbastanza congruo e mancano solo quattordici secondi, io ne approfitto perché nuovamente ho di fronte tre consiglieri di maggioranza e quindi, Presidente, sono a richiedere la verifica del numero. Grazie.

PRESIDENTE: Consiglieri, in aula. Partano i tre minuti, è stata chiesta la verifica del numero legale.

Prego, si proceda a verifica.

Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale dei Consiglieri per la verifica del numero legale.

<i>Sindaco</i>	DECARO Antonio	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	ALBENZIO Pietro	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	ANACLERIO Alessandra	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	BRONZINI Marco	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	CAMPANELLI Salvatore	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	CARADONNA Michele	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	CARRIERI Giuseppe	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	CASCELLA Giuseppe	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	CAVONE Michelangelo	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	COLELLA Francesco	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	CONTURSI Francesca	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	D'AMORE Giorgio	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	DELLE FOGLIE Silvestro	PRESENTE

<i>Consigliere</i>	DE ROBERTIS Ilaria	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	DI GIORGIO Giuseppe	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	DI PAOLA Domenico	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	DI RELLA Pasquale	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	FINOCCHIO Pasquale	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	GIANNUZZI Francesco	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	INTRONA Pierluigi	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	LACOPPOLA Vito	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	LAFORGIA Renato	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	MAIORANO Massimo	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	MANGANO Sabino	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	MARIANI Antonio	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	MAURODINOIA Anna	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	MELCHIORRE Filippo	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	MELINI Irma	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	MUOLO Giuseppe	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	NEVIERA Giuseppe	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	PICARO Michele	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	PISICCHIO Alfonsino	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	RANIERI Romeo	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	ROMITO Fabio Saverio	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	SCIACOVELLI Nicola	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	SISTO Livio	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	SMALDONE Giovanni Lucio	ASSENTE

Consiglieri presenti: 18

PRESIDENTE: La seduta può proseguire.

Consigliere Carrieri per il secondo intervento.

CONSIGLIERE CARRIERI: Volevo dire, soprattutto a beneficio di chi ci seguirà, che non riesce a comprendere certi meccanismi, che stiamo discutendo dell'adeguamento degli statuti delle municipalizzate e non in maniera molto ortodossa, stiamo cercando di evitare che si passi al punto successivo, che riteniamo sia pregiudizievole per la città, quindi ecco perché poi spesso, come farò io al termine del mio intervento, stiamo chiedendo la verifica del numero legale, se no chi ci segue giustamente dice questi sono impazziti, perché non so voi quando vedrete queste riprese, ma noi siamo ininterrottamente da molto tempo qui a discutere di provvedimenti amministrativi per la città.

Tornando al corpo della delibera, io volevo spiegare, in particolare al Presidente, quello che aveva detto il Consigliere Mangano all'inizio del suo intervento e cioè che anche in Commissione, dove noi abbiamo esaminato il provvedimento e lei vedrà che non esprimo parere, proprio perché la ripartizione Enti partecipati molto cortesemente ci ha mandato gli statuti aggiornati senza un ante e un post, non come di solito si fa all'articolo 7 è stato modificato il comma 2 in questo modo qua, ha mandato lo statuto così modificato e nel corpo della delibera hanno scritto anche, che non solo sono stati modificati gli statuti secondo le previsioni di legge, ma sono state anche apportate altre modifiche necessarie, per cui io in Commissione ho detto: come faccio a capire quali modifiche sono state apportate se non ho le sue copie, l'ante e il post?

Siccome anche lì in Commissione e non vedo purtroppo il Presidente, anche lì in Commissione valgono i numeri, cioè che siamo in cinque, tre della Maggioranza e due dell'Opposizione, anche la a colpi di Maggioranza si è detto che andava fatto così.

Mi rivolgo al dirigente di ripartizione, che prima c'era, è evaporato anche lui, eccolo lì, per dire se la prossima volta lei fosse così cortese da darci le due copie, noi potremmo fare il lavoro in maniera più agevole.

So che voi viaggiate a livelli più alti, però noi viaggiamo a livelli bassissimi, quindi se poteste farci questa cortesia, che è il minimo sindacale che bisogna fare, ripeto dare una copia come era su indicazioni e con le modifiche intervenute, così come rilevo, direttore, rilevo che nello Statuto dell'AMGAS, mentre qui avete scritto che ha cambiato nome, denominazione, Rete Gas, lì c'è ancora scritto AMGAS, se lei vede lo statuto che approviamo stasera c'è scritto ancora AMGAS, quindi la nostra sciatteria è a livelli quasi apicali, però non facciamo neanche gli emendamenti che potremmo fare, perché se vi va bene così a noi, va bene così a tutti.

Ora, purtroppo il tempo stringe ed io devo concludere il mio intervento e in questi pochi secondi, fuori tema, ribadisco che sono dispiaciuto per come si sta concludendo questa seduta di Consiglio, per quello che può valere, speriamo che non si rovinino i rapporti personali fino alla fine, perché poi lo stress raggiunge livelli più elevati, speriamo che non si rovinino i rapporti personale, però se il Sindaco ha detto che stasera deve portare a casa anche questo provvedimento e quindi dobbiamo tirare fino a che è possibile, andiamo avanti così.

La delibera dal mio punto di vista non è, anzi lo dirò dopo in sede di dichiarazione di voto, in questo secondo intervento mi limito a chiedere al direttore di ripartizione di essere un po' più completo quando trasmette le delibere al Consiglio comunale, che non ha doti divinatorie, quindi dovrebbe essere agevolato a capire come si sono modificati gli statuti pre e post, cioè prima e dopo.

Grazie.

PRESIDENTE: Ulteriori interventi? Nessuno.

Discussione generale conclusa. C'è una replica? Nessuna replica.

Emendamenti. Consigliere Bronzini, prego.

CONSIGLIERE BRONZINI: Sì, gli articoli 14 per Bari Multiservizi S.p.A. AMGAS S.p.A. e AMTAB S.p.A. e l'articolo 6 per AMIU Puglia S.p.A. e gli statuti oggetto di approvazione, prevedono in generale il divieto di nomina di dipendenti pubblici, in luogo del divieto di nomina per i soli dipendenti dell'Amministrazione controllante o vigilante sancito dall'articolo 11 comma 8 Decreto Legislativo 175/2015.

Pertanto, la modifica che si propone è da aggiungere al comma le parole “i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche”, posporre le parole “controllanti o vigilanti”, questo per l’articolo 6, analoga cosa per l’articolo 14 al secondo capoverso alle parole “dipendenti di Amministrazioni Pubbliche” posporre le parole “controllanti o vigilanti”.

Grazie.

PRESIDENTE: Gli emendamenti sono due e quindi procedere con la discussione e la votazione prima dell’emendamento all’articolo 6 dello Statuto AMIU e successivamente quello dell’articolo 14, degli Statuti di Bari Multiservizi, AMGAS e AMTAB.

Sul primo chi interviene? Prego.

CONSIGLIERE CARRIERI: Presidente, scusi, io veramente non ho capito, se lei ci aiuta a capire, cioè mentre ho capito la premessa, cioè pare che in quell’emendamento ora è previsto un divieto di nomina dei dipendenti pubblici, vogliono limitarlo solo ai dipendenti delle Amministrazioni controllate, però poi la formulazione, non so se lei ha davanti l’articolo 6 comma 1, dipendenti posporre le parole “controllanti o vigilanti” cosa vuole significare.

Se a lei è più chiaro, poi ce lo spiega lei, non avendo io il testo di fronte, se comunque il senso dell’emendamento è quello di evitare che soltanto i dipendenti del Comune di Bari possano diventare amministratori, mentre un dipendente pubblico può diventare...

Se questo è il senso dell’emendamento, vorrei che anche voi spiegaste le ragioni, perché poi dobbiamo anche lasciare una traccia del perché delle cose, perché se voi dite soltanto vogliamo emendare così, non lasciamo una traccia delle cose.

Visto che ciascuno di voi può ovviamente fare quello che vuole, può presentare un emendamento senza spiegarlo, forse provo a spiegarlo io.

Nella vostra logica, la legge ora sta vietando che un amministratore del Comune possa diventare, un dipendente del Comune possa diventare amministratore dell’AMTAB, dell’AMIU o di un’altra partecipata, voi dite però può diventare amministratore dell’AMTAB, dell’AMIU o dell’AMGAS un dipendente pubblico, ora la ratio di quest’emendamento qual è?

Veramente un dipendente pubblico, che dovrebbe fare il suo lavoro, si mette in aspettativa, non so con qualche specializzazione e va a fare il Presidente o l’Amministratore Unico dell’AMTAB, dell’AMGAS o dell’AMIU?

Con 60 milioni di abitanti che stanno in Italia, 320 mila abitanti che stanno a Bari, dobbiamo prendere per forza qualcuno che fa due o tre lavori, perché? Qual è la logica?

Vorrei che voi spiegaste qual è la logica degli emendamenti, vogliamo fare questo emendamento perché sappiamo che i dipendenti pubblici in generale sono più qualificati di un professore che fa ripetizioni, un avvocato, un ingegnere, un libero professionista, un meccanico, un garagista, non so qual è la vostra logica?

Perché per forza qualcuno che ha già una sua attività nell’ambito dell’Amministrazione Pubblica, deve distogliersi da questo bel posto di lavoro che ha, per fare l’amministratore, ce le dovete spiegare le cose, perché se no le persone non le capiscono e soprattutto caro collega Bronzini, può

darsi che facciamo delle cose di cui poi ci pentiremo, ti assicuro che sono scevro da pregiudizi, dico le cose, poi se uno vuole rispondere, risponde.

Stavo dicendo, mi avete fatto perdere il filo, che è un emendamento che non ha una ratio, non è comprensibile, ecco l'ho ritrovato il filo, stavo dicendo che quando vi è stato detto che i dipendenti del Comune di Bari non potevano andare a fare gli amministratori e avete rigettato l'emendamento, poi è intervenuta la legge, la legge fatta dal vostro Governo.

Ascoltate ogni tanto almeno i suggerimenti, possiamo capire qual è la ratio di questo emendamento? Presidente, poi ci può dire se formalmente questo posporre le parole ha un senso con quella che è la ratio?

Vorrei saperlo da lei che ha verificato, che ha una congruità anche formale questo tipo di emendamento, non lo capisco proprio, ritengo inaccettabile che un dipendente pubblico possa andare a fare l'amministratore di una partecipata del Comune di Bari per mille motivi, perché ha già un incarico, perché dobbiamo andare a prendere una persona che ha già una sua attività, distoglierlo da quell'attività e metterlo lì, perché in qualche modo ci sono professionalità sul territorio che possiamo valorizzare e non sempre devono avere il doppio, il triplo, il quadruplo lavoro, quindi in questo Comune siamo abituati che una persona minimo deve avere quattro incarichi.

Onesti, il Presidente di Trenitalia che vogliamo mettere a fare il Presidente del (...) ha sei incarichi, fa il Consigliere di Amministrazione dell'Espresso, fa il professionista, il membro del Consiglio sindacale, se non hanno sei, sette incarichi, voi non li mettete a fare l'ottavo incarico, non so perché c'è un sacco di gente preparata che sta allo spasso, che può ricoprire quegli incarichi, devono essere per forza uno che ha minimo due, tre incarichi.

Sono contrario al fatto che un dipendente pubblico possa andare a fare, ripeto l'amministratore di una società come quelle che gestiscono i servizi pubblici locali di Bari e non ne capisco la ratio, ripeto assolutamente non capisco per quale motivo voi del PD volete per forza che un dipendente pubblico in teoria possa andare a ricoprire quell'incarico e neanche lo avete spiegato.

PRESIDENTE: Gli emendamenti sono stati considerati ammissibili in quanto la ratio è chiara, io sono certo anche a lei Consigliere Carrieri, nel senso che, si sta semplicemente adeguando lo statuto alla normativa di legge, nel senso che, dipendenti di Amministrazioni Pubbliche sarebbe generico e riguarderebbe tutti i dipendenti pubblici, lo si vuole limitare a dipendenti pubblici, dipendenti di Amministrazioni Pubbliche controllanti o vigilanti, quindi il senso è assolutamente chiaro, cioè i dipendenti del Comune di Bari non potranno essere nominati nelle società controllate o vigilate, un dipendente della Regione in teoria sì, del Ministero sì, un pubblico impiego in genere no e si sta adeguando alla normativa di legge.

Consigliere Mangano, prego.

CONSIGLIERE MANGANO: Grazie Presidente.

No, io devo evidenziare che c'è invece un errore di forma nell'emendamento, praticamente l'emendamento cita testualmente dopo il "pertanto" che all'articolo 6 dello Statuto di AMIU Puglia S.p.A. al primo comma le parole "dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche" posporre le parole "controllanti o vigilanti", ma se noi andiamo all'articolo 6, il primo comma recita: "la società è amministrata da un organo di amministrazione eccetera, eccetera", il secondo comma dice: "non possono essere nominati amministratori i dipendenti", quindi non so se...

È a metà del primo comma, ecco perché non si vedeva, però se dice prima comma, uno inizia a leggere il primo comma da dove inizia il primo comma, perfetto.

Stesso discorso accennato precedentemente, anche in questo caso per quanto può essere previsto dalla legge, in realtà si è ristretto un campo di partecipazione legandolo al Comune o all'Ente controllato, questo è il senso, però in questo caso si apre la possibilità ad altri Enti.

Ora, il riferimento normativo citato proprio dalla legge fa questo tipo di selezione tra l'Ente controllato e il Comune in questo caso, ma può essere esteso ad altri Enti di Pubblica Amministrazione?

Vorrei avere contezza di questo, perché visto che stiamo regolando uno statuto, non vorrei ritrovarmi nella situazione di approvare eventualmente un emendamento che pur essendo idoneo, però magari va contro legis, come può essere che va nel particolare a definire il rapporto tra il Comune e l'Ente controllato e non sugli altri Enti, eventualmente chiedo a chi ha prodotto l'emendamento.

PRESIDENTE: Consigliere Bronzini.

Grazie signor Presidente, sarò velocissimo e mi rivolgo prima al Consigliere Carrieri, spero di non violare la privacy, ma so che lei ha fatto studi presso scuole prestigiose di Bari, ma in questo caso credo che faccia confusione tra i verbi modali.

Lei ha usato più volte il termine deve del verbo dovere, invece no, qui è implicito un verbo potere, può non deve.

Ciò che viene escluso è la possibilità di una figura specifica di dipendente di Amministrazione Pubblica, perché è evidente che si ravvisano gli estremi di un possibile conflitto di competenze o di interessi, ma escludere, ripeto da leggere con il termine potere, un amministratore che appartenga ad un'Amministrazione Pubblica, viceversa secondo me sarebbe proprio incostituzionale, come è già accaduto in alcuni casi, dove alcune leggi prodotte dalla nostra Repubblica, prevedevano l'esclusione di alcune figure da alcune opportunità.

Questo, poiché non si ravvisavano estremi di conflitto di interesse, successivamente sono state abrogate, considerate leggi anticostituzionali, quindi quello che voglio precisare è che non è la possibilità di dare due, tre, quattro incarichi, ma è la possibilità che delle figure, che non hanno conflitti di interesse, che non corrono il rischio di avere dei ruoli in cui si possono ravvisare conflitti di interesse, possano essere privati di una opportunità a differenza di altri cittadini, quindi è tutto qui il problema, non facciamo confusione tra potere e dovere.

Non c'è nessun dovere da voler applicare, ma c'è una potenzialità da poter garantire per democrazia a tanti altri cittadini.

PRESIDENTE: Consigliere Colella, prego.

CONSIGLIERE COLELLA: Grazie Presidente.

Aspettando casomai da parte del dirigente quale norma prevede o prescrive questa possibilità per i dipendenti pubblici di rientrare negli organismi di un'Amministrazione, cioè perché questa necessità di inserirlo, il Sindaco fuori microfono ha detto che è una norma di legge, comunque la

mia non conoscenza della norma specifica, quindi ne chiedo il riferimento visto la presenza del dirigente in Aula.

Noi come Comune abbiamo questa cattiva abitudine, spesso a mio avviso ci adoperiamo, per esempio per i collaudi tecnici, Assessore Galasso, funzionari di altre Pubbliche Amministrazioni, che sono anche coinvolti in alcuni collaudi particolarmente importanti, opere di diversi milioni di euro e io mi chiedo sempre come fa un dipendente pubblico, io sono dipendente pubblico, ad espletare incarichi complessi indigenza di un rapporto di lavoro che non prevede per esempio attività professionale per i dipendenti pubblici, se non utilizzati preventivamente dalla propria Amministrazione.

Ripeto, aspettando il riferimento dal dirigente, io comunico all'Aula, che spesso come Comune ci avvaliamo di professionisti che sono dipendenti pubblici, probabilmente anche con partita Iva, che sarebbe un grandissimo limite che noi andiamo a utilizzare, perché credo che un dipendente pubblico non possa espletare attività professionale con tanto di partita Iva, è un'attività incompatibile, se non dentro certe normative, il part-time, autorizzazione, ci deve essere un percorso, però le dico, assessore Galasso con certezza che il Comune di Bari si avvale per i collaudi di alcune opere importanti, poi a lei la ricerca, io le conosco quali sono, di professionisti che sono dipendenti pubblici.

Siccome un vecchio adagio dice fai una cosa e falla bene, come può un dipendente pubblico, che all'interno delle sue trentasei ore settimanali, può dedicarsi ad attività di amministrazione di una municipalizzata ad esempio come l'AMTAB come l'AMIU a cui probabilmente bisognerebbe dedicare molto tempo e molta professionalità.

È un limite che forse noi abbiamo e probabilmente la condizione delle nostre municipalizzate è anche frutto di una non più accettabile lottizzazione, cioè non possiamo più affidare gli incarichi secondo il Manuale Cencelli, perché vengono da accordi preelettorali, quindi per appartenenze, per premialità, non è più questa la stagione del Manuale Cencelli.

La gente, la comunità si aspetta che le aziende funzionino e funzionino bene, perché i livelli di tassazione sono altissimi e non avere dei servizi rispondenti alle attività, non è più accettabile, non lo so, ho detto che non è più tollerabile la divisione degli incarichi, in alcuni Consigli di Amministrazione abbiamo lasciato operare decisamente degli amministratori che non erano all'altezza, perché venivano anche da un passato che non li ha visti decisamente essere luminosi nella loro prestazione.

Ripeto, stando all'articolo 6 in discussione, il dirigente se mi può evidenziare questo e l'assessore Galasso se si può dedicare, le do un indizio, se tra le opere di collaudo, il Comune di Bari utilizza dipendenti pubblici, che probabilmente non possono espletare attività professionale con tanto di partita Iva.

PRESIDENTE: Consigliere Carrieri o noi consideriamo una discussione unica degli articoli 6 e 14, oppure lei è già intervenuto, io non le posso riconcedere la parola, sono due.

Vi sono ulteriori interventi? Nessuno. Per cortesia colleghi in Aula, si vota sul primo dei due emendamenti di cui do lettura: "All'articolo 6 dello Statuto di AMIU Puglia S.p.A. al primo comma, alle parole "dipendenti di Amministrazioni Pubbliche" posporre le parole "controllanti o vigilanti".

Votazione elettronica.

VOTAZIONE

PRESIDENTE: 15 favorevoli, 3 contrari, nessun astenuto. Il Consiglio approva.

Secondo emendamento, è stato già dato per letto ed illustrato, chi si iscrive a parlare? Immagino il Consigliere Carrieri, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE CARRIERI: Collega Bronzini, forse o vi o mi sfugge qualcosa, ma l'ufficio, il dirigente aveva fatto una cosa assolutamente corretta, cioè aveva scritto che non possono diventare amministratori delle società partecipate i dipendenti pubblici, ma guardate che questo, il divieto di svolgere altri incarichi o doppio lavoro dei dipendenti pubblici è previsto da una norma di legge, quindi aveva scritto una cosa correttissima, quindi lo statuto aveva detto una cosa precisa, che era una cosa logica, perché chi fa il dipendente pubblico non può fare anche l'amministratore e anche in quello previsto dalla cornice legislativa, perché c'è una legge, che è il Decreto Legislativo e le dico anche il numero, che è il 165 del 2001, che prevede il divieto del doppio incarico e del doppio lavoro, quindi aveva previsto una cosa giusta.

Ora, con questo emendamento che sicuramente rispecchia la legge, voi avete detto appunto che eventualmente il dipendente pubblico può anche fare l'Amministratore, ma questo, ripeto: a) è contro la legge, b) la ratio non ci spieghi qual è e c) bisogna capire se lo Statuto del Comune di Bari giustamente vuol mettere questa prescrizione.

Dove sta la violazione costituzionale? Dove sta che il dipendente pubblico deve fare il suo lavoro e deve essere imparziale, non può avere un doppio incarico se non autorizzato in casi rarissimi, c'è scritto nella dottrina, quando può essere autorizzato a fare il proprio lavoro e il doppio incarico.

Aveva scritto una cosa perfetta, pulita, finalmente condivisibile, che mettiamo a fare dei professionisti, il lavoro di amministratore, vi siete inventati stasera di mettere l'emendamento, ipotizziamo soltanto quelli del Comune, gli altri dipendenti pubblici, lasciamo aperta la finestra che possono fare gli amministratori, ma vi rendete conto dei pasticci che fate ogni volta? Dove lo dice la legge? La legge non dice che non possono avere il doppio lavoro o il doppio incarico i dipendenti pubblici se non in casi particolari con delle deleghe ristrettissime, che senso ha questo emendamento? Quando fai un emendamento devi spiegare la ratio, se vuoi essere un politico credibile, cioè devi dire se ha fatto questo emendamento con questa ratio. Voglio sapere la ratio per cui il PD stasera sta dicendo che i dipendenti, nonostante la legge vieti di fare l'amministratore al dipendente pubblico del Comune di Bari, la ratio con cui il PD dice: "Però un dipendente della Regione, dello Stato, del Corpo Forestale, un dipendente di un'altra Amministrazione può fare l'amministratore dell'AMGAS", tu lo devi spiegare questo se vuoi essere un politico, Capogruppo del PD credibile, non lo hai spiegato perché hai detto qualcosa che è contraria alla Costituzione. Contrario a che cosa? Avesse detto che le donne non possono fare gli amministratori, sarebbe stato contrario ovviamente ad un principio costituzionale.

Per me l'amministratore della mia società dico che non deve essere un dipendente pubblico, anche in conformità di quello che prevedono tante leggi, ho fatto una cosa logica e pulita, concordo con l'ufficio, questa volta, che aveva previsto questo, voi state prevedendo dell'altro, secondo me state facendo un pasticcio, ma almeno spiegatecelo, dovete dire perché lo volete fare o meglio vi invito a farlo, poi tu vuoi dire che se facciamo così è contrario alla Costituzione? Vuoi imbrogliare le carte? Ma le carte le puoi imbrogliare – perdonami il termine – puoi edulcorare il tuo emendamento, ma non con me, perché in un secondo verifichi che non c'è scritto da nessuna parte che non posso

impedire in uno Statuto delle limitazioni e da nessuna parte c'è scritto che non posso impedire ad un dipendente pubblico di fare anche l'amministratore di una mia partecipata, ma siamo impazziti? Qualsiasi dipendente pubblico dello stato, piuttosto che della ex Provincia o della Città Metropolitana non venisse a fare l'amministratore dell'AMGAS dove abbiamo bisogno di persone specializzate, quindi un emendamento anche questo non condivisibile, ma proprio assolutamente, di cui non capisco la ratio che resti aperta questa finestrella un giorno per mettere qualche dipendente pubblico anche in questo incarico qua, non capisco proprio la ratio di questo emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Colella.

CONSIGLIERE COLELLA: Sempre aspettando il dirigente che ci deve chiarire questa possibilità eventualmente inserita nella nuova formulazione dell'articolo. Da dipendente pubblico se dovessi addivenire ad un incarico in un organo d'Amministrazione dovrei avere l'autorizzazione preventiva, dovrei rivedere il mio rapporto di lavoro, è una cosa non fattibile nell'immediato, è soggetta sempre ad autorizzazione perché fortemente regolamentata dal testo unico dei dipendenti pubblici dello Stato che appunto prevede delle incompatibilità con attività, con i rapporti di lavoro pubblico.

Poi abbiamo la stranezza che, come dicevo poc'anzi, nelle opere di collaudo utilizziamo a piene mani dei dipendenti pubblici con delle forti riserve, assessore Galasso glielo voglio ricordare ancora una volta, ma questo è un altro aspetto, è una cattiva abitudine del nostro Comune. Anche in questa occasione al dirigente della ripartizione chiedo che c'illumini circa la nuova formulazione così prevista dall'emendamento.

PRESIDENTE: Ci sono ulteriori interventi? Colleghe e colleghi in Aula.

Si vota per il secondo emendamento di cui do lettura: l'articolo 14 degli Statuti di Bari Multiservizi SpA, AMGAS SpA e AMTAB SpA, al secondo capoverso, alle parole "dipendenti di Amministrazioni pubbliche" posporre le parole "controllanti o vigilanti".

È aperta la votazione elettronica. Dichiaro chiusa la votazione.

I favorevoli si sono espressi in 15, 02 contrari, nessun astenuto. Il Consiglio approva.

Dichiarazione di voto. Consigliere Carrieri vuole intervenire per dichiarazione di voto? Prego.

CONSIGLIERE CARRIERI: Grazie Presidente. Il mio voto sarà di astensione rispetto a questa proposta di deliberazione che avrei voluto invece votare, invece purtroppo il dirigente che loderò tra un secondo, non mi ha consentito di verificare se le modifiche statutarie erano solo quelle previste dal decreto direttivo Madia o sono state introdotte anche altre, perché mi ha portato uno Statuto già con le modifiche, quindi senza consentirmi, se non con un lavoro molto pesante, di vedere esattamente quale virgola, quale punto e quale parola è stata cambiata, però poi il dirigente di questo Comune che ha confezionato i nuovi Statuti aveva messo una previsione che invece trovava assolutamente la mia condivisione, che è quella che prevedeva appunto che un dipendente pubblico, ne abbiamo discusso poco fa, non potesse fare l'Amministratore di una nostra partecipata. Il Capogruppo del PD, con il voto di quei dieci o dodici Consiglieri che sono rimasti per approvare queste delibere, 15 su 36 Consiglieri, 25 di maggioranza, questi 15 Consiglieri che sono rimasti hanno deciso invece di cambiare questa previsione e di limitare l'incompatibilità soltanto ai dipendenti del Comune di Bari, veramente non capisco la vostra barra politica quale sia, se non quella che non condivido che una persona possa svolgere tre o quattro incarichi.

È vero che abbiamo l'esempio del Sindaco di Bari che ricopre dieci o dodici incarichi non di amministratore di economia o di revisore dei conti del mio studio piuttosto che del giardinetto sotto casa, ma dieci incarichi vanno dal Sindaco di Bari al Presidente dell'AMGAS al Sindaco della Città Metropolitana, Assessore al Contenzioso, Presidente della Fondazione Petruzzelli, Presidente dell'Ato, queste capacità così strutturate raramente ci sono in altri dipendenti pubblici, con tutto il rispetto per i dipendenti pubblici.

Ciò detto torno a dire che questo è solo un passaggio della legge. Non è che ci stressiamo con solo un passaggio della legge che adeguiamo gli Statuti, la legge prevede che entro marzo 2017, non significa che entro l'ultimo giorno di marzo, non significa che l'ultimo secondo di quel termine dobbiamo modificare la governance delle società municipalizzate che ora vedono incredibilmente all'AMTAB il comandante dei Vigili Urbani, non so se sulla faccia della terra esiste che un'azienda che fa trasporto pubblico abbia come Presidente il comandante dei Vigili Urbani o non so se esiste che il Presidente dell'AMGAS Srl sia come a Bari un dirigente del Comune di Bari, non so di che ripartizione, non so se solo ma Bari succede una cosa del genere, siamo veramente dei mostri che riusciamo ad amministrare una società di trasporti con il Comando dei Vigili Urbani, una società che vende gas da un dirigente dell'urbanistica, avete delle capacità che un giorno cercherò di comprendere. Spero che lei faccia subito i nuovi bandi per individuare i nuovi amministratori di cui abbiamo molto bisogno, mi auguro che lei faccia gli amministratori unici come di norma prevede la legge, piuttosto che ci dia per soddisfare qualcuno che in quest'Aula stasera non c'è e che ha lasciato soltanto noi a discutere di questi temi non tanto esiziali per la città, quindi siccome la modifica è imposta da una norma di legge vorrei tanto votare in maniera contraria, ma mi asterrò perché in qualche modo è un adempimento di legge che come al solito stasera avete stravolto e pasticciato, me ne dispiace molto perché c'è tanta gente preparata, competente, che non ha bisogno dei dipendenti pubblici per amministrare le società partecipate, in queste stanze, voi lo sapete, ci sono tante persone preparate e brave che hanno voglia di mettersi alla prova, a cui possiamo dare una chance e voi con questi emendamenti date poche chance perché lasciate finestrelle aperte a chi un giorno verrà dopo di noi a nominare un dipendente pubblico come Presidente di una società di trasporto pubblico locale o di vendita del gas.

PRESIDENTE: Dichiarazione di voto. La parola al consigliere Colella.

CONSIGLIERE COLELLA: Dichiarazione di voto del Movimento 5 Stelle, astensione, perché nei passaggi che abbiamo sottoscritto questa sfumatura introdotta negli articoli che riguardano le società municipalizzate non andava, a nostro avviso, inserita, siamo dell'avviso che un buon amministratore unico capace e a tempo pieno, che non abbia altri incarichi di tipo pubblico, perché fare una cosa e farla bene sarebbe una buona regola. Le nostre aziende hanno bisogno di amministratori validi, che abbiano competenze specifiche e non occasionali e riconducibili più al mal di pancia di questa o quella cordata all'interno di un Consiglio comunale. La città è in una situazione non di certo al meglio delle sue capacità, nella manifestazione delle strutture di vertice delle aziende lo è ancora meno, quindi ancora una volta si è persa l'occasione proprio per evitare che ci siano queste possibilità di affidarci a persone che vanno lì ad improvvisare attività di cui probabilmente non hanno mai avuto cognizione come il trasporto, come i rifiuti, come il gas. In un passaggio il consigliere Carrieri ricordava come abbiamo ancora oggi un Presidente dell'AMIU in pieno conflitto d'interessi e non siamo ancora arrivati a rimuovere l'avvocato Grandaliano che nonostante i suoi diversi anni di Presidenza non ha portato un beneficio all'Amministrazione, ha sempre raccontato che si doveva migliorare nelle sue performance, che la città doveva raggiungere livelli, di rispettare le norme circa le percentuali di riciclo, tutto questo non lo ha fatto, anzi, abbiamo esportato il modello Bari, per esempio, in un Comune che non aveva il cassonetto per strada, è arrivato Grandaliano con l'AMIU Puglia a Sannicandro e ha reintrodotto il cassonetto nella logica grandaliana del cassonetto, dove tutto ruota intorno al cassonetto. Abbiamo un ciclo dei

rifiuti non perfetto della Regione Puglia, ma questo è un altro ambito e chiaramente stiamo mandando una persona che già nel Comune di Bari non ha ritenuto chiudere il ciclo dei rifiuti con delle pratiche reali di riciclo, figuriamoci se adesso su un territorio più vasto, con una visione decisamente più ampia, possiamo prevedere cosa sarà capace di non operare. L'AMIU per esempio, per quanto riguarda la ripartizione, signor Sindaco, le ricordo che è ancora senza Carta dei Servizi perché da diversi anni l'ingegner Campanaro è sempre lì sul trascrivere il testo, però non vede mai la luce nonostante siano trascorsi forse 5 anni all'obbligo derivante dalle norme di legge, quindi ancora una volta ribadiamo il nostro voto di astensione, non può, per questa introduzione di una sfumatura, che poteva essere evitata per dare spazio a quanti in questa città hanno delle competenze da lettere a disposizione per tutta la comunità.

PRESIDENTE: Prego Sindaco.

SINDACO DECARO: Una dichiarazione di voto anche da parte mia, per dire che il mio voto è favorevole perché siamo forse da quasi due ore a discutere di una delibera che prevede l'introduzione di una norma che è la norma Madia, anche l'emendamento che è stato presentato dal consigliere Bronzini, come ho detto, anticipandolo nel mio intervento, è un emendamento tecnico che viene fatto per porre un rimedio ad un errore che stava all'interno della delibera, perché sembrava nella delibera che stessimo togliendo la possibilità a tutti i dirigenti pubblici, cosa che il decreto Madia non prevede. Il decreto Madia, giusto o sbagliato che sia, è una norma e ci obbliga a tenere fuori, dai Consigli d'Amministrazione, solo i dipendenti del Comune che è proprietario delle società partecipate e non gli altri dipendenti pubblici, così come nel passato ci obbligava una vecchia norma a mettere 2 dipendenti pubblici all'interno dei Consigli d'Amministrazione e modificammo gli Statuti, così qualche anno fa è stata introdotta una nuova norma che non metteva più l'obbligo, ma dava la possibilità, abbiamo cambiato lo Statuto, lo stiamo ricambiando anche oggi, abbiamo soltanto introdotto una norma obbligatoria e lo dovevamo fare entro il 31 dicembre, provo anche io a parlare a chi ci sta guardando magari in televisione: stiamo da 2 ore a discutere su un obbligo di legge da introdurre all'interno degli Statuti delle società partecipate e anche l'emendamento era un obbligo di legge, non una scelta dell'Amministrazione o del consigliere Bronzini.

Ulteriori dichiarazioni di voto? Nessuna. Colleghe e colleghi in Aula, dobbiamo votare sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione modifica Statuti, società in controllo pubblico, AMTAB SpA, AMIU Puglia SpA, Bari Multiservizi SpA; Rete Gas Azienda Municipale Gas SpA, in adeguamento al decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175.

È aperta la votazione elettronica. Dichiaro chiusa la votazione.

I favorevoli si sono espressi in 15, nessun contrario, 2 astenuti. Il Consiglio approva.

Proviamo a votare l'immediata eseguibilità anche se i presenti sono meno di 19, si voti.

I favorevoli si sono espressi in 14 su 14 votanti. Il Consiglio non approva l'immediata eseguibilità.

La parola al consigliere Bronzini.

STATUTARIO

SOP. 2

LETT. i)


9.50

2

Gli artt. 14 (per Bari Multiservizi S.p.A., Amgas S.p.A. e Amtab S.p.A.) e l'art. 6 (per Amiu Puglia S.p.A.) degli statuti oggetto di approvazione prevedono un generale divieto di nomina di dipendenti pubblici, in luogo del divieto di nomina per i soli dipendenti dell'amministrazione controllante o vigilante, sancito dall'art. 11 comma 8 del dlgs 175/2015. e

Pertanto

- 1) All'art.6 dello statuto di AMIU Puglia S.p.A. al 1^ comma alle parole "dipendenti di amministrazioni pubbliche" post porre le parole "controllanti o vigilanti"
- 2) All'art. 14 degli statuti di Bari Multiservizi S.p.A., AMGAS S.p.A. e AMTAB S.p.A., al secondo capoverso alle parole "dipendenti di amministrazioni pubbliche" post porre le parole "controllanti o vigilanti"



(MARCO BREZZITI)



(ANTONIO RAMON)

STATUTO DELLA SOCIETÀ AMIU PUGLIA SpA

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

1. La società è denominata "Azienda Municipale Igiene Urbana PUGLIA SpA" o, in sigla, "AMIU PUGLIA SpA".
2. La Società ha sede legale e amministrativa in Bari e sede secondaria in Foggia.
3. L'Organo di Amministrazione può, previa autorizzazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, trasferire la sede legale e/o amministrativa in un comune diverso da quello di costituzione e di istituire secondarie.
4. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale nominale, assunto e interamente sottoscritto dal Comune di Bari e dal Comune di Foggia, ammonta a € 7.214.800,00 (euro settemilioniduecentoquattordicimilaottocento) ed è suddiviso in n. settantaduemilacentotrentotto (72.148) azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00 (euro cento) ciascuna.
2. La società è a totale capitale pubblico locale, con divieto di cessione di partecipazioni societarie a privati, finalizzata in prevalenza alla gestione di servizi degli enti locali soci nell'interesse delle comunità locali.
3. I conferimenti nel rispetto delle norme di legge possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro ai sensi dell'art. 2342 cod. civ.
4. La Società può emettere prestiti obbligazionari previa delibera dell'assemblea straordinaria.
5. La Società, nel rispetto delle norme anche regolamentari in materia, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e finanziamenti a fondo perduto e/o con diritto al rimborso.
6. In caso di versamenti in conto capitale l'assemblea può decidere di utilizzare le relative somme per la copertura di eventuali perdite ovvero di utilizzarle per l'aumento del capitale sociale.
7. La Società può altresì acquisire da soci contributi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel contratto di servizio, in conformità alla normativa anche comunitaria vigente.

Art. 3 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto l'impianto e la gestione di tutti i servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale.
2. A titolo di mera esemplificazione rientrano tra tali servizi:
 - a) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero;
 - b) lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare dei rifiuti solidi urbani, gli assimilabili, gli speciali pericolosi e non, tra i quali gli industriali e sanitari, inclusi quelli allo stato liquido) compresa l'inertizzazione dei medesimi, nonché lo stoccaggio, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo e la gestione post-chiusura degli impianti esauriti o dismessi;
 - c) la progettazione, le verifiche sulla progettazione ai fini della validazione, la realizzazione e/o gestione di impianti di trattamento dei rifiuti di cui sopra, compreso gli impianti e le reti a valle per la utilizzazione delle risorse prodotte o recuperate;

- d) la gestione di tutte le attività destinate a consentire la raccolta, il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;
- e) spazzamento, lavaggio ed igienizzazione delle strade e delle aree pubbliche o private compreso le aree complementari, nonché il servizio di sgombero neve dalle strade;
- f) i servizi di trasporto, noleggio di veicoli, attività di progettazione, modificazione, autoriparazione e revisione dei mezzi e delle attrezzature;
- g) installazione, manutenzione e pulizia dei bagni pubblici fissi e removibili nonché rimozione scritte murarie;
- h) i servizi di valorizzazione ambientale, ivi compresi le attività di pulizia di pulizia di aree a verde, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologie, la manutenzione e la gestione delle stesse;
- i) pulizia e sanificazione ambientale, servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- l) pulizia e delle spiagge e litorali marini in genere, espurgo pozzi neri e svuotamento fosse biologiche, disintasamento e pulizia reti fognanti ed altri servizi ausiliari ed affini a quelli innanzi indicati;
- m) promozione, progettazione, validazione, costruzione, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi ausiliari e affini a quelli innanzi indicati attinenti all'oggetto sociale;
- n) compimento di tutte le attività e operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

3. La Società può inoltre:

- a) fornire consulenza, servizi ed assistenza tecnica ed amministrativa ad imprese, aziende, società, enti operanti in settori simili o collegati al proprio;
- b) stipulare accordi anche con altri soggetti per l'esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale;
- c) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a studi, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati;
- d) esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare alle attività di cui sopra;
- e) gestire le attività di cui innanzi direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.
- f) acquisire la funzione di centrale di committenza per altre società/amministrazioni, ove consentito dalla legislazione.

4. La società svolge le attività innanzi elencate (che hanno tutte ove svolte a favore di Enti pubblici territoriali carattere di servizi pubblici locali) su affidamento degli Enti pubblici Soci e – ove consentito dalla normativa, anche comunitaria, pro-tempore vigenti e nei limiti previsti dalle stesse – di altri committenti pubblici o privati, nel qual caso dovrà disporre di una contabilità analitica che consenta la determinazione del margine operativo di ciascuna commessa.

A tale ultimo fine, almeno l'ottoanta per cento del loro fatturato deve derivare dallo svolgimento dei compiti alla stessa affidati dall'ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società

La violazione del predetto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi degli artt. 2409 cc.

5. I rapporti tra la società e gli Enti soci sono regolati da apposite convenzioni (con-

tratto di servizio e carta dei servizi), nonché dal Codice di Corporate Governance e dal Codice di Comportamento che saranno adottati dalla società con deliberazione assembleare, su modelli predisposti dagli Enti soci.

6. La società può svolgere attività di studio o di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentale all'oggetto sociale.

7. La società può altresì compiere - nel rispetto della normativa vigente - tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione diretta o indiretta - di interessenze e partecipazioni in altra società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio ove consentito dalla normativa pro tempore vigente anche in materia di partecipazioni pubbliche e con le modalità previste dalle stesse.

8. È espressamente escluso il perseguimento in via principale di scopi di lucro in quanto, in ogni caso, la parte più rilevante delle attività della società deve essere rivolta alla collettività degli enti locali soci e funzionale al perseguimento dei fini istituzionali degli enti medesimi.

9. La società, in considerazione delle finalità pubbliche ed della natura pubblica delle funzioni da assolvere, nell'esercizio delle propria attività si obbliga al rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 4 - Rapporto con i Comuni soci

1. La Società svolge la propria attività prevalente in favore dei Comuni soci secondo le modalità proprie dell'affidamento in house dei servizi pubblici.

2. La disciplina dei servizi affidati alla società dai Comuni soci e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da apposito contratto di servizio.

3. I Comuni soci esercitano sulla società un controllo di gestione analogo a quello esercitato sui propri servizi e in particolare:

a) definiscono preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società, secondo standard qualitativi e quantitativi;

b) possono convocare l'organo di amministrazione per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi affidati;

c) effettuano il monitoraggio sull'andamento della società richiedendo periodicamente e comunque almeno due volte l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico finanziario;

d) analizzano gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuano le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per i bilanci degli enti;

e) organizzano un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra società ed enti soci, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, il contratto di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

f) esplicano una generale attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo attraverso l'emanazione di direttive della Assemblea dei soci.

4. Il controllo sui servizi affidati alla società dai Comuni soci viene svolto anche attraverso gli strumenti negoziali tra cui il contratto di servizio, la carta dei servizi e le consultazioni periodiche con le associazioni di categoria.

5. Gli Enti locali soci fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 del D.Lgs. n. 175 del

2016 nonché delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. Il Coordinamento dei Soci, di cui alla Convenzione stipulata tra gli Enti locali soci, definisce indirizzi operativi comuni, per quanto possibile coerenti con i suddetti obiettivi, e ne fa oggetto di un'unica delibera dell'Assemblea dei Soci. La società, al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi deliberati dalla Assemblea dei Soci, li recepisce tramite propri provvedimenti da pubblicare sul sito istituzionale della società.

Art. 5 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è costituita dai Sindaci dei Comuni Soci, o loro delegati, nella qualità di legali rappresentanti dei medesimi.
2. L'Assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede legale e/o amministrativa ma esclusivamente su territorio nazionale, con le modalità di cui all'art. 2366 del codice civile oppure mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione mediante posta elettronica certificata o a altro mezzo provvisto di prova dell'avvenuto ricevimento contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo di adunanza ed elenco delle materie da trattare .
3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale secondo quanto prescritto dall'art. 2366, commi 4 e 5, del c.c. .
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico che si avvale di un segretario verbalizzante da lui stesso nominato anche non membro del Consiglio di Amministrazione, e in tale caso scelto tra i funzionari apicali dell'Azienda, fatti salvi i casi in tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge .
5. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 del capitale sociale.
6. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
7. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente.
8. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.
9. L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da parte degli Enti soci ai sensi dell'art. 2367 c.c., ovvero dal Coordinamento dei Soci.
10. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 del capitale sociale.
11. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
12. L'Assemblea dei soci, in ogni caso, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 del capitale sociale quando:
 - a) approva gli indirizzi ai quali il Consiglio di amministrazione è tenuto ad uniformarsi;
 - b) autorizza la costituzione o la partecipazione ad altre società, previa delibera moti-

vata dei Consigli Comunali degli Enti soci;

c) approva, formulando eventuali osservazioni o correttivi, le Relazioni semestrali presentate dall'Organo di amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo;

d) delibera le modifiche dello statuto sociale;

e) autorizza l'Organo di amministrazione ad assumere o cedere partecipazioni o rami di azienda;

f) delibera in merito all'ingresso di nuovi soci.

g) nomina e revoca il soggetto che svolge l'attività di revisione legale e ne determina il compenso

13. L'Assemblea dei soci delibera altresì su tutte le altre materie ad essa espressamente riservate dal Codice civile.

14. Ai componenti degli organi sociali è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

15. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

16. I provvedimenti di nomina e di revoca di uno o più componenti degli organi sociali, sono adottati dai soci ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. La nomina ex art. 2449 cc diviene operativa con l'accettazione.

Art. 6 - Organo di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Organo di amministrazione nominato dai soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. e costituito da un Amministratore Unico ovvero, qualora compatibile con il decreto che fissa i criteri in materia, da un Consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di cinque componenti nel rispetto della normativa di settore, compresa quella vigente in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità.

Non possono essere nominati amministratori i dipendenti di amministrazioni pubbliche **controllanti o vigilanti**. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onni-comprendività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

2. L'Assemblea dei soci, al momento della nomina, determina la durata in carica dell'Organo di amministrazione, che comunque non può essere superiore a tre esercizi, con scadenza coincidente con la data dell'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, provvede a richiedere al socio di procedere alla nomina degli amministratori mancati.

3. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

4. L'Organo di amministrazione dura in carica per non più di un triennio e può essere riconfermato per un ulteriore triennio.

5. Il compenso spettante all'Organo di amministrazione è determinato dalla Assemblea dei soci entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive degli Enti. Qualora intervengano norme di legge che modifichino i limiti ai compensi degli amministratori, ove il compenso stabilito dall'Assemblea

risulti superiore al nuovo limite stabilito dal legislatore, agli Amministratori dovrà essere corrisposto il compenso rideterminato nel nuovo limite previsto, senza necessità della decisione assembleare

6. Agli Amministratori spetta anche il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

7. L'Assemblea dei Soci può, con deliberazione motivata, revocare per giusta causa l'Organo di amministrazione, ovvero solo uno o più componenti dello stesso, nel caso di inadempimento di quanto previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio, dal Codice di Corporate Governance, dal Codice di Comportamento nonché delle direttive dell'Assemblea, ovvero quando pongano in essere atti soggetti alla preventiva autorizzazione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il prescritto assenso dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, potrà eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento del Presidente stesso; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi

Art. 7 - Poteri ed obblighi dell'Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è munito dei poteri di gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria, fatti salvi quelli sono riservati all'Assemblea e quelli che risultano soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea stessa.

2. Il Consiglio di amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

3. La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone lo schema del Bilancio previsionale annuale e pluriennale.

5. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone lo schema della Relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo.

6. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.

7. L'organo di amministrazione appronta specifici "Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" e ne informa l'assemblea dei soci nell'ambito della "Relazione sul governo societario" da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società rende edotti immediatamente i soci ed adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione di provvedimenti adeguati costituisce grave irregolarità dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2409, co. 1, C.C

8. L'organo di amministrazione ha facoltà di adottare i seguenti strumenti integrativi di governo societario:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenien-

ti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

9. Gli strumenti integrativi di governo societario, eventualmente adottati, sono indicati nella "Relazione sul governo societario".

10. Qualora l'Organo di amministrazione ritenga di non adottare uno o più degli strumenti integrativi di governo societario, dà conto delle relative ragioni all'interno della "Relazione sul governo societario".

Art. 8 - Riunioni dell'Organo di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, è convocato dal presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e, obbligatoriamente, quando ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare almeno due consiglieri o il Collegio sindacale. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre sette giorni dalla richiesta.

2. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nella riunione.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.

4. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere trasmesso, per conoscenza, ai Comuni Soci.

Art. 9 - Deliberazioni dell'Organo di amministrazione

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

2. Al presidente compete constatare che il Consiglio di amministrazione sia regolarmente costituito e in numero legale per deliberare nonché, dirigere e regolare le discussioni e le votazioni sui vari argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei votanti con votazione espressa in forma palese.

4. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare nel verbale le proprie osservazioni, il proprio voto e i motivi del medesimo.

5. I consiglieri che dichiarino, pur non essendo obbligati a farlo, di astenersi dal votare, vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

6. Le sedute dell'Organo di amministrazione non sono pubbliche.

7. Il Direttore Generale e il Collegio dei sindaci intervengono alle sedute dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto ma con diritto di far inserire a verbale le proprie valutazioni.

8. Delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione è redatto processo verbale da un dipendente con funzioni di segretario, nominato dal presidente. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

9. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi

dal segretario.

10. Di ogni deliberazione assunta dell'Organo di amministrazione è data comunicazione ai Comuni soci entro 15 giorni dalla data di approvazione.

11. Ciascun Comune socio ha potere di impulso e propulsivo nei confronti dell'attività deliberativa dell'Organo di amministrazione.

Art. 10 - Autorizzazioni all'Organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione deve richiedere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, oltre che nei casi già indicati in precedenza, anche per il compimento dei seguenti atti:

a) cessione dell'azienda o di rami della medesima; acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali, di partecipazioni di aziende e/o rami d'azienda; ; conferimento di attività sociali in altre società o consorzi;

b) modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata, che comportino variazioni compensative all'interno del budget mantenendo l'equilibrio economico finanziario e che non alterino gli indirizzi contenuti nel Piano d'Impresa della Relazione Previsionale approvata.

c) singoli impegni di spesa di oltre 250.000,00 Euro, anche se corrisposti in via pluriennale, non specificamente contenuti nella Relazione Previsionale approvata;

d) rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;

e) regolamenti generali per assunzioni e per procedure di gara.

f) costituzione di società, acquisto di partecipazioni, anche indirette e mediante aumento di capitale

g) stipula di patti parasociali;

h) alienazione di partecipazioni sociali o costituzione di vincoli sulle medesime

Le autorizzazioni di cui alle lettere h) ed f) sono rilasciate con le modalità di cui all'art. 7 del dlgs 175/2016 e s.m.i

Art. 11 - Relazione previsionale

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, predispone e invia a ciascun socio, per quanto di propria competenza, una relazione previsionale relativa all'attività della società, redatta secondo lo schema fornito dai Soci, contenente la definizione dei piani strategici per il triennio successivo, il budget, con l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali di breve e lungo periodo anche in termini di investimenti e gestione del personale, riferendosi ad un periodo pari a quello del bilancio di previsione dei soci. La Relazione previsionale è redatta anche ai fini del controllo di cui all'art. 16, comma 1 del D.lgs.n. 175/2016

2. La Relazione Previsionale è approvata nell'ambito del bilancio di previsione dell'Ente, di cui ne costituisce allegato. Le modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata che non rientrano nei casi di cui all'art. 10 sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

3. Conseguentemente l'Assemblea ratifica la decisione del Consiglio Comunale entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno per l'anno successivo e autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni contenute nella Relazione stessa e ad adottare i conseguenti provvedimenti. Il termine del 31 (trentuno) dicembre potrà slittare in relazione ad eventuali proroghe del termine di approvazione del Bilancio Previsionale del Comune a seguito di espressa comunicazione del Socio.

4. Qualora alla scadenza del 31 dicembre l'Ente non abbia approvato il bilancio di

previsione, per effetto del differimento fissato da norme statali, la società è autorizzata ad operare nei limiti del Budget Economico della Relazione Previsionale dell'ultima Previsionale approvata, con riferimento alle somme definitivamente rese disponibili nel civico bilancio dell'anno precedente, salvo diversa e motivata disposizione del Socio Unico. Comunque in tal caso dovrà essere assicurato l'equilibrio economico-finanziario della società.

Art. 12 - Bilancio di esercizio e utili

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge corredato della Relazione sull'andamento della gestione societaria prevista dall'art. 2428 cod. civ. e predispone la "Relazione sul governo societario" che pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio.
3. L'Organo di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.
4. Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 c.c. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dalla Assemblea, sono destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.
5. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito indicati dall'Assemblea medesima.
6. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

Art. 13 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con la qualifica di presidente, e due supplenti nominati dai Soci ai sensi dell'art. 2449 del c.c.
2. Il compenso spettante ai componenti del Collegio sindacale viene determinato dall'Assemblea entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive degli Enti. Qualora intervengano norme di legge che modifichino i limiti ai compensi degli amministratori, ove il compenso stabilito dall'Assemblea risulti superiore al nuovo limite stabilito dal legislatore, agli Amministratori dovrà essere corrisposto il compenso rideterminato nel nuovo limite previsto, senza necessità della decisione assembleare.
3. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e risponde direttamente ai soci della legalità dell'amministrazione.
4. Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e può essere riconfermato per un ulteriore triennio.
5. Al Collegio sindacale si applica la disciplina della proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 444 del 1994.
6. Il Collegio sindacale è costituito nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.
7. Il componente del Collegio sindacale che surroga un sindaco anzitempo cessato dalla carica, resta in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il sindaco cessato.

8. Il Collegio sindacale deve essere composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
9. Il Collegio Sindacale allega il proprio parere alla Relazione semestrale del Consiglio di amministrazione sull'andamento gestionale e al Bilancio previsionale annuale e pluriennale
10. Al Collegio sindacale non può essere attribuita anche la revisione legale della società, che va affidata ad un singolo o società di revisione legale iscritto nel relativo registro, con delibera dell'assemblea ordinaria, su proposta motivata del collegio sindacale.
11. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
12. L'attività ordinaria del Collegio sindacale, oltre a quanto stabilito dal codice civile, comprende anche gli adempimenti previsti dalle norme di legge in materia di società pubblica, dai regolamenti sul sistema dei controlli adottati degli Enti ex art. 147-quater del TUEL e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
13. Il Sindaco può revocare con proprio provvedimento motivato uno o più componenti del Collegio sindacale solo per giusta causa in applicazione dell'art. 2400, comma 2, del codice civile.

Art. 14 - Direttore generale e struttura organizzativa

1. La società può avere un Direttore Generale al vertice della gerarchia dei lavoratori dell'azienda il quale opera in rapporto con gli amministratori dando attuazione alle direttive generali impartite dagli stessi.
2. L'affidamento dell'incarico al Direttore Generale è deliberato dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche la durata, che comunque non può eccedere il mandato dell'organo amministrativo, e il compenso.
3. Il Direttore Generale garantisce un rapporto di lavoro esclusivo con la società, salvo espresse deroghe che l'Organo di amministrazione può concedere di volta in volta in relazione a incarichi occasionali.
4. Il Direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società. In particolare, il Direttore, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione della Società:
 - a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa ed economica della azienda;
 - b) esegue le deliberazioni dell'organo di amministrazione alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto;
 - c) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
 - d) formula proposte all'Organo di amministrazione, in particolare in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;
 - e) sottopone al consiglio di amministrazione lo schema del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;
 - f) dirige il personale e cura le relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;
 - g) formula proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
 - h) presenta semestralmente all'organo di amministrazione una relazione sull'andamento dell'azienda;
 - i) sovrintende all'espletamento di concorsi, gare di appalto, affidamento di incarichi, presiedendo, di norma, le relative commissioni giudicatrici.
 - l) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto e dall'Organo di amministrazione.

m) coadiva l'Organo di amministrazione nella predisposizione dei Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale

5. Nei casi di assenza prolungata del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte da altro funzionario dell'azienda individuato ~~dal Consiglio~~ **dall'Organo** di amministrazione.

6. I provvedimenti con i quali la società stabilisce criteri e modalità per il reclutamento del personale sono adottati nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs n. 165 del 2001 e sono pubblicati sul sito istituzionale della società.

7. E' comunque fatto divieto di corrispondere al Direttore Generale e ai dirigenti delle società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Art. 15 - Trasferimenti di azioni

1. Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore di altri soci.

2. In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che intende vendere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante PEC indicando le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione mediante PEC trasmessa entro 60 giorni dalla data di spedizione della offerta di prelazione.

Art. 16 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 17 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto nel presente statuto e per tutto quanto non espressamente disposto o derogato dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di società pubbliche, si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

Art. 18 - Competenza esclusiva

1. Nel caso di controversie è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

**STATUTO
BARI MULTISERVIZI S.p.A.**

TITOLO I

Denominazione, sede, durata, oggetto sociale e rapporti con l'Ente capogruppo

Art. 1 - Denominazione

La società è denominata: "Bari Multiservizi Società per Azioni"" in sigla "Bari Multiservizi S.p.A."

Art. 2 - Unico socio

Il Comune di Bari è azionista unico della società pertanto l'organo amministrativo deve depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese la dichiarazione di cui all'art. 2362 cod.civ.

Il socio unico può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 3 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'Ente Comune di Bari negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497- bis, comma 2 cod. civ.

Art. 4 - Sede

La Società ha sede in Bari.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (filiali, uffici senza rappresentanza e agenzie), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, spettando invece all'assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato e l'istituzione di sedi secondarie.

Art. 5 - Oggetto

La società ha per oggetto la gestione di servizi strumentali alle attività dell'Ente Socio Unico Comune di Bari, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del d.l. n.223 del 4 luglio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per conseguire la suddetta finalità, la società può esercitare le seguenti attività:

- Servizio di custodia anche polifunzionale che comprenda attività indicate nel presente articolo;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico, parchi, arenili, spiagge, arredo urbano e strade;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e impianti sportivi;
- Gestione di altri servizi strumentali, anche in global service;
- La società può svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale.

La società svolge le attività innanzi elencate per conto o a favore del Comune di Bari e – ove consentito dalla normativa, anche comunitaria, pro-tempore vigente e nei limiti previsti dalle stesse – di altri committenti pubblici o privati, nel qual caso dovrà disporre di una contabilità analitica che consenta la determinazione del margine operativo di ciascuna commessa.

A tale ultimo fine, almeno l'ottoanta per cento del loro fatturato deve derivare dallo svolgimento dei compiti alla stessa affidati dall'ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La violazione del predetto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi degli artt. 2409 cc.

I rapporti tra la società e il Comune di Bari sono regolati da apposite convenzioni (contratto di servizio e carta dei servizi), nonché dal Codice di Corporate Governance e dal Codice di Comportamento che saranno adottati dalla società con deliberazione assembleare, su modelli predisposti dal Comune di Bari.

Art. 6 - Rapporti con l'Ente Capogruppo

L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Bari si esplicherà attraverso i Documenti di Programmazione, regolamenti e l'emanazione di direttive, contenenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, nonché attraverso la possibile istituzione di un'apposita holding a totale controllo comunale.

La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento dell'Ente locale azionista al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi di indirizzo. I contratti ed i provvedimenti adottati a tali fini sono pubblicati sul sito istituzionale della Società.

L'Organo di Amministrazione predispone uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nella Relazione Previsionale e nella Relazione sul governo societario da allegarsi al bilancio d'esercizio e procede al suo monitoraggio dandone evidenza nella reportistica periodica al Socio. Qualora nel corso dell'esercizio emergano circostanze atte a far ritenere l'avverarsi del rischio di crisi aziendale l'organo amministrativo unitamente al collegio sindacale e al direttore generale sarà tenuto a rendere edotto immediatamente il socio

L'Organo di Amministrazione, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta dalla Società, dando conto delle proprie valutazioni all'interno della Relazione sul governo societario, può integrare gli strumenti di governo e controllo societario, con:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente al Collegio Sindacale le relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

L'inadempimento da parte degli amministratori di quanto previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio, dalla carta dei servizi, dal Codice di Corporate Governance, dal Codice di Comportamento nonché dalle direttive emanate dal Comune di Bari costituisce giusta causa

per la revoca degli amministratori. Restano ferme le responsabilità civili e contabili previste dalle vigenti norme.

Art. 7 - Durata

La durata della Società è fissata al trentuno dicembre duemilaquaranta (31/12/2040).
Tale termine può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

Capitale sociale - Obbligazioni - Finanziamenti

Art. 8 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di EURO UNMILIONETRENTATREMILA/00 (Euro 1.033.000,00) rappresentato da numero ventimila (20.000) azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro cinquantuno e centesimi sessantacinque (Euro 51,65) ciascuna.
I conferimenti nel rispetto delle norme di legge possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro ai sensi dell'art. 2342 Codice Civile.

Art. 9 - Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari. L'emissione dei prestiti obbligazionari è deliberata dall'assemblea straordinaria.

Art. 10 - Finanziamenti

La Società nel rispetto delle norme anche regolamentari in materia, può acquisire dal socio versamenti in conto capitale.

La società può, inoltre, acquisire dal socio finanziamenti a fondo perduto e/o con diritto al rimborso.

In caso di versamenti in conto capitale l'assemblea potrà decidere di utilizzare le relative somme per la copertura di eventuali perdite ovvero di utilizzarle per l'aumento del capitale sociale nei casi consentiti dalle norme in materia di partecipazioni pubbliche..

La Società può altresì acquisire dal socio contributi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel contratto di servizio, in conformità della normativa anche comunitaria vigente.

Art.10-bis - Partecipazioni

La società ai sensi dell'art. 13 del D.L. n.223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, non può assumere o detenere partecipazioni in altre società o enti.

TITOLO III

Assemblee

Art. 11 - Convocazione delle assemblee

L'assemblea, che è ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservando le disposizioni dell'art. 2366 del cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2366 comma 3 cod. civ., per la convocazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà ad inviare al socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata AR e con posta elettronica certificata contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo di adunanza ed elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso vanno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è valida, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2366 commi 4 e 5 cod. civ.

Art. 12 - Presidenza

L'Assemblea dei soci nomina il Presidente, che è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti in Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare.

Sottoscrive per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario o al notaio, che ne cura la trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Art. 13 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- determina il compenso degli Amministratori e degli organi di controllo entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive dell'Ente.
- nomina e revoca il revisore legale o la società di revisione;
- nomina il Direttore Generale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

E' inoltre convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da parte del socio Comune di Bari ai sensi dell'art. 2367 cod. civ.

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, l'emissione delle obbligazioni, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.

TITOLO IV

Organo di amministrazione

Art. 14- Nomina amministratori

La Società è amministrata da un Organo di amministrazione nominato dal Comune di Bari ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. e costituito da un Amministratore Unico ovvero, qualora compatibile con il decreto che fissa i criteri in materia, da un Consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di tre componenti nel rispetto della normativa di settore, compresa quella vigente in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità.

Non possono essere nominati amministratori i dipendenti di amministrazioni pubbliche **controllanti o vigilanti**. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

La nomina ex art. 2449 cc diviene operativa con l'accettazione. L'atto di revoca avrà efficacia dalla data della comunicazione dello stesso alla società.

Il Comune di Bari, al momento della nomina, determina la durata della carica degli Amministratori, che comunque, non può essere superiore a tre esercizi, e la loro scadenza coincide con la data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, provvede a richiedere al socio di procedere alla nomina degli amministratori mancati. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio. Si applica la vigente disciplina della prorogatio degli organi gestori di società a partecipazione pubblica. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione se nominato in luogo dell'Amministratore Unico

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera da inviarsi a mezzo pec e/o raccomandata A.R. almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, nonché per conoscenza al Socio unico. In caso di urgenza la convocazione può essere eseguita per posta elettronica certificata, telegramma o telefax spedito almeno ventiquattro (24) ore prima. . Nello stesso avviso vanno indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno da trattare.

Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominati di volta in volta e deve essere contestualmente trasmesso al Socio Unico.

Art. 16 - Poteri

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge e dall'art. 19 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, può delegare ad un solo amministratore taluni poteri e funzioni inerenti alla gestione ordinaria della società senza attribuzione di compensi aggiuntivi, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, potrà designare il consigliere sostituto del Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo; tale designazione non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4° cod. civ.

L'Amministratore unico, ove nominato, assume tutti i poteri e le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione dalle norme di legge e dal presente statuto.

La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve redigere la relazione previsionale annuale, di cui al successivo art. 18, su cui possa essere fondato il controllo sulla gestione, da presentare entro il mese di settembre, per l'anno successivo.

Deve, inoltre, presentare una relazione trimestrale, redatta secondo lo schema che viene fornito dal Socio Unico, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art.192 del medesimo decreto legislativo n.50 del 2016.

La società stabilisce, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo unitamente al direttore generale della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione di provvedimenti adeguati costituisce grave irregolarità dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2409, co. 1, C.C.

Il consiglio di amministrazione nomina – conformemente alle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012 - il Responsabile per la prevenzione della corruzione a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Art. 17 - Indennità

Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un compenso annuale deliberato dall'Assemblea, proporzionale all'effettiva durata della carica, valido per l'intero periodo di durata dell'ufficio, contenuto entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge e regolamenti, dalle direttive emanate dal Comune di Bari in materia di compensi agli organi societari e, comunque, dalla normativa vigente.

Qualora intervengano norme di legge che modifichino i limiti ai compensi degli amministratori, ove il compenso stabilito dall'Assemblea risulti superiore al nuovo limite stabilito dal legislatore, agli Amministratori dovrà essere corrisposto il compenso rideterminato nel nuovo limite previsto, senza necessità della decisione assembleare.

Ove in tre esercizi consecutivi la Società abbia conseguito un risultato economico negativo, si procede alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

Il costante rispetto dei predetti limiti andrà asseverato dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione in sede di approvazione di bilancio di esercizio

Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica quando il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'Ente controllante.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

TITOLO V

Relazione previsionale, autorizzazioni dell'assemblea

Art. 18 - Relazione Previsionale

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro il 30 settembre di ciascun anno, predisponde e invia al socio unico Comune di Bari, anche ai fini del controllo di cui all'art.

16, comma 1 del D.lgs.n. 175/2016 , una relazione previsionale relativa all'attività della società, redatta secondo lo schema fornito dal Socio Unico, contenente la definizione dei piani strategici per il triennio successivo, il budget, con l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali di breve e lungo periodo anche in termini di investimenti e gestione del personale, riferendosi ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale del socio unico Comune di Bari.

La Relazione Previsionale è approvata nell'ambito del bilancio di previsione dell'Ente, di cui ne costituisce allegato. Le modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata che non rientrano nei casi di cui all'art. 19 sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Conseguentemente l'Assemblea ratifica la decisione del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo e autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni contenute nella Relazione stessa e ad adottare i conseguenti provvedimenti. Il termine del 31 dicembre potrà slittare in relazione ad eventuali proroghe del termine di approvazione del Bilancio Previsionale del Comune a seguito di espressa comunicazione del Socio.

Qualora alla scadenza del 31 dicembre l'Ente non abbia approvato il bilancio di previsione, per effetto del differimento fissato da norme statali, la società è autorizzata ad operare nei limiti del Budget Economico della Relazione Previsionale dell'ultima Previsionale approvata, con riferimento alle somme definitivamente rese disponibili nel civico bilancio dell'anno precedente, salvo diversa e motivata disposizione del Socio Unico. Comunque in tal caso dovrà essere assicurato l'equilibrio economico-finanziario della società.

Art. 19 - Autorizzazioni dell'assemblea

L'organo amministrativo deve richiedere, inoltre, la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria per il compimento dei seguenti atti:

- a) cessione dell'azienda o di rami della medesima; acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali, di partecipazioni di aziende e/o rami d'azienda; conferimento di attività sociali in altre società o consorzi;
- b) modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata, che comportino variazioni compensative all'interno del budget mantenendo l'equilibrio economico finanziario e che non alterino gli indirizzi contenuti nel Piano d'Impresa della Relazione Previsionale approvata.
- c) singoli impegni di spesa di oltre 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) euro anche se corrisposti in via pluriennale non specificatamente e analiticamente indicati nella relazione previsionale;
- d) rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;
- e) regolamenti generali per assunzioni e per procedure di gara.

TITOLO VI

Direttore generale

Art. 20 Direttore generale

L'assemblea può nominare un Direttore generale. Con il provvedimento di nomina l'assemblea determina la durata del mandato, che non può eccedere il mandato dell'Organo amministrativo, il relativo compenso e le modalità di sostituzione del medesimo in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

Il Direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società.

In particolare, il Direttore, , nell'ambito degli indirizzi e della programmazione della Società, deve:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Organo amministrativo;
- b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;

- c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
 - d) formulare proposte all'Organo amministrativo, in particolare in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;
 - e) sottoporre all'Organo amministrativo lo schema del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;
 - g) stipulare i contratti deliberati dall'Organo amministrativo;
 - h) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente;
 - i) dirigere il personale e curare le relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;
 - l) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
 - m) presentare semestralmente all'Organo amministrativo una relazione sull'andamento dell'azienda;
 - n) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto e dall'Organo amministrativo;
 - o) sovrintendere all'espletamento di concorsi, gare di appalto, affidamento di incarichi, presiedendo, di norma, le relative Commissioni giudicatrici.
 - p) coadiuvare l'Organo amministrativo nella predisposizione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale
- Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al dlgs 8 aprile 2013, n. 39.

TITOLO VII

Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 21 - Collegio Sindacale

Il Comune nomina ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. il Collegio sindacale composto di tre membri effettivi compreso il Presidente e di due supplenti che debbono possedere i requisiti previsti dall'articolo 2397 cod. civ. e seguenti, e non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza dell'articolo 2399 cod. civ. e da quanto previsto da norme regolamentari in materia.

Il compenso spettante ai componenti del Collegio sindacale viene determinato dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico, comunque nei limiti dettati dalle direttive del Comune di Bari

La nomina dei sindaci dovrà altresì essere effettuata in conformità con quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n.120 e dal regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 30 novembre 2012 n.251 nelle percentuali e per il periodo minimi previsti dalla legge assicurando il rispetto dei principi di compatibilità e conferibilità.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Il componente del Collegio sindacale che assume la carica in luogo di un sindaco anzitempo cessato dalla carica, resta in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il sindaco cessato.

Al Collegio sindacale si applica a disciplina della proroga degli organi amministrativi di cui al DL n. 293/1994 come convertito dalla legge n. 444/1994

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno della società e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e

sul suo concreto funzionamento, e risponde direttamente al socio unico Comune di Bari della legalità dell'amministrazione.

L'attività ordinaria del Collegio sindacale, oltre a quanto stabilito dal codice civile, comprende anche gli adempimenti previsti dalle norme di legge in materia di società pubblica, dai regolamenti sul sistema dei controlli adottati dagli Enti ex art. 147-quater del TUEL e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

L'intero Collegio Sindacale deve essere composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze .

Al Collegio sindacale non può essere attribuita la revisione legale della società, che va affidata ad un singolo o società di revisione legale iscritto nel relativo registro, con decisione del socio, su proposta motivata del collegio sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al Socio Unico, con le modalità che saranno individuate nel Codice di Comportamento di cui all'art. 6 del presente Statuto, di ogni irregolarità o comportamento che possa fare nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società.

Il Collegio Sindacale allega il proprio parere alla Relazione previsionale annuale di cui all'art. 18 del presente statuto e deve allegare, inoltre, alla relazione trimestrale al Socio redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, una propria analisi sull'andamento gestionale con riferimento al conseguimento degli obiettivi ipotizzati nella Relazione Previsionale - con una disamina degli eventuali scostamenti.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO VIII

Esercizi sociali - Bilancio - Utili

Art. 22 - Esercizi e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla redazione del Bilancio e della Relazione sull'andamento della gestione sociale ai sensi dall'art. 2428 cod. civ, nonché della Relazione sul governo societario che pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio

L'organo amministrativo, in apposita sezione della Relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Art. 23 - Utili e dividendi

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5 per cento da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 c.c., sono destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito indicati dall'Assemblea medesima.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione della società - Norme integrative

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 25 - Norme integrative

La Società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, e per tutto quanto non espressamente disposto o derogato dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di società a partecipazione pubblica, si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile, le norme generali di diritto privato e le leggi speciali in materia.

Art. 26 - Competenza esclusiva

Nel caso di controversie è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

STATUTO

AZIENDA MUNICIPALE GAS SPA

TITOLO I

Denominazione, sede, durata, oggetto sociale e rapporti con
l'Ente capogruppo

Art. 1 - Denominazione

La società è denominata: "Azienda Municipale Gas S.p.A."

Art. 2 - Unico socio

Il Comune di Bari è azionista unico della società pertanto l'organo amministrativo deve depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese la dichiarazione di cui all'art. 2362 cod. civ.

Il socio unico può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 3 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'Ente Comune di Bari negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante

iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2 cod.civ.

Art. 4 - Sede

La Società ha sede in Bari.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (filiali, uffici senza rappresentanza e agenzie), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, spettando invece all'assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato e l'istituzione di sedi secondarie.

Art. 5 - Oggetto

La società, al fine di assicurare il governo integrato ed il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale ha per oggetto:

a) ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzo e recupero energie. In particolare:

- produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica;
- impianto ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione;

- produzione, trasporto, manipolazione e distribuzione del gas;

- produzione, trasporto, distribuzione e vendita di calore e freddo.

b) gestione integrata dell'intero ciclo dell'acqua, in particolare:

- captazione sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso;

- progettazione realizzazione ed esercizio di opere di fognature e collegamento di acque reflue,

- progettazione, realizzazione, gestione di impianti di trattamento e di depurazione di acque di scarico,

- progettazione, realizzazione gestione dei cavi e dei colli cittadini e di tutte le opere idrauliche per lo smaltimento per le acque meteoriche di competenza comunale,

- costruzione e gestione di reti telematiche e di telecomunicazione, di impianti tecnici relativi ad edifici pubblici e privati, nonché produzione di beni e di servizi nel settore informatico.

c) studio, progettazione, costruzione gestione, anche separatamente, di tecnologie ed impianti nei settori di attività sopra specificate,

d) compimento di tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali;

e) esercizio di tutte le attività sopra descritte in via diretta o attraverso partecipazioni ed interessenze in altre imprese e società, italiane ed estere, aventi oggetto analogo affine o complementare al proprio, ove consentito dalla normativa pro tempore vigente.

La società potrà inoltre:

- fornire consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa ad imprese, aziende, società enti operanti in settori simili o collegati al proprio;
- stipulare accordi anche con altri soggetti per l'esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale;
- provvedere anche in collaborazione con altri soggetti a studi, iniziative ricerche e promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati;
- esercitare qualsiasi attività o servizio connesso ausiliario strumentale accessorio o complementare alle attività di cui sopra;
- gestire, senza limiti territoriali le attività di cui innanzi direttamente in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge;

In osservanza dell'art.9.2 lett a) TIUF - Testo Integrato Unbundling Funzionale Delibera 22 giugno 2015 296/2015/R/com, "La società nello svolgimento delle proprie attività promuove le regole di separazione funzionale che hanno la finalità di:

a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale; b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili; d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.”

La società svolge le attività innanzi elencate per conto o a favore del Comune di Bari e - ove consentito dalla normativa, anche comunitaria, pro-tempore vigente e nei limiti previsti dalle stesse - di altri committenti pubblici o privati, nel qual caso dovrà disporre di una contabilità analitica che consenta la determinazione del margine operativo di ciascuna commessa.

A tale ultimo fine, almeno l'ottoanta per cento del loro fatturato deve derivare dallo svolgimento dei compiti alla stessa affidati dall'ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società

La violazione del predetto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi degli artt. 2409 cc e 15 dlgs 19 agosto 2016, n. 175

I rapporti tra la società e il Comune di Bari sono regolati da apposite convenzioni (contratto di servizio e carta dei servizi), nonché dal Codice di Corporate Governance e dal Codice di Comportamento che saranno adottati dalla società con deliberazione assembleare, su modelli predisposti dal Comune di Bari.

La società può svolgere attività di studio o di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentale all'oggetto sociale.

La società potrà altresì compiere - nel rispetto della normativa vigente - tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altra società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio ove consentite dalla normativa pro tempore vigente anche in materia di partecipazioni pubbliche e con le modalità previste dalle stesse.

Art. 6 - Rapporti con l'Ente Capogruppo

L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Bari si esplicherà attraverso i Documenti di Programmazione, regolamenti e l'emanazione di direttive, contenenti obiettivi specifici annuali e

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, nonché attraverso la possibile istituzione di un'apposita holding a totale controllo comunale.

La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento dell'Ente locale azionista al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi di indirizzo. I contratti ed i provvedimenti adottati a tali fini sono pubblicati sul sito istituzionale della Società.

L'Organo di Amministrazione predispone uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nella Relazione Previsionale, nella Relazione sul governo societario da allegarsi al bilancio d'esercizio e procede al suo monitoraggio dandone evidenza nella reportistica periodica al Socio. Qualora nel corso dell'esercizio emergano circostanze atte a far ritenere l'avverarsi del rischio di crisi aziendale l'organo amministrativo unitamente al collegio sindacale e al direttore generale sarà tenuto a rendere edotto immediatamente il socio.

L'Organo di Amministrazione, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta dalla Società, dando conto delle proprie valutazioni all'interno della Relazione sul governo

societario, può integrare gli strumenti di governo e controllo societario, con:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente al Collegio Sindacale le relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea

L'inadempimento da parte degli amministratori di quanto previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio,

dalla carta dei servizi, dal Codice di Corporate Governance, dal Codice di Comportamento nonché delle direttive emanate dal Comune di Bari costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori. Restano ferme le responsabilità civili e contabili previste dalle vigenti norme.

Art. 7 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

Tale termine può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

Capitale sociale - Obbligazioni - Finanziamenti

Art. 8 - capitale sociale

Il capitale è di euro 16.080.928,38 (sedicimilioniocttantamila-novecentoventotto virgola trentotto) rappresentato da n. 622.809 (seicentoventiduemilaottocentonove) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna.

I conferimenti nel rispetto delle norme di legge possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro ai sensi dell'art. 2342 Codice Civile.

Art. 9 - Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari. L'emissione dei prestiti obbligazionari è deliberata dall'assemblea straordinaria.

Art. 10 - Finanziamenti

La Società, nel rispetto delle norme anche regolamentari in materia, può acquisire dal socio versamenti in conto capitale.

La società può, inoltre, acquisire dal socio finanziamenti a fondo perduto e/o con diritto al rimborso.

In caso di versamenti in conto capitale l'assemblea potrà decidere di utilizzare le relative somme per la copertura di eventuali perdite ovvero di utilizzarle per l'aumento del capitale sociale nei casi consentiti dalle norme in materia di partecipazioni pubbliche.

La Società può altresì acquisire dal socio contributi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel contratto di servizio, in conformità della normativa anche comunitaria vigente.

TITOLO III

Assemblee

Art. 11 - Convocazione delle assemblee

L'assemblea, che è ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, osservando le disposizioni dell'art. 2366 del cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2366 comma 3 cod. civ., per la convocazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà ad inviare al socio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata AR o con posta elettronica certificata contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo di adunanza ed elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso vanno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è valida, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2366 commi 4 e 5 cod. civ.

Art. 12 - Presidenza

L'Assemblea dei soci nomina il Presidente, che è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti in Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare.

Sottoscrive per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario o al notaio, che ne cura la trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Art. 13 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- determina il compenso degli Amministratori e degli organi di controllo entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive dell'Ente.
- nomina e revoca il revisore legale o la società di revisione;
- nomina il Direttore Generale;
- quando l'organo di amministrazione è istituito nella forma dell'Amministratore unico, esprime specifici indirizzi in ordine ad operazioni che possano determinare contrasti con le vigenti disposizioni in materia di unbundling funzionale, in particolare con riferimento all'attività di società partecipate la cui direzione e coordinamento siano esercitate dall'Ente Socio;

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta

l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

E' inoltre convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da parte del socio Comune di Bari ai sensi dell'art. 2367 cod. civ.

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, l'emissione delle obbligazioni, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.

TITOLO IV

Organo di amministrazione

Art. 14 Nomina amministratori

La Società è amministrata da un Organo di amministrazione nominato dal Comune di Bari ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. e costituito da un Amministratore Unico ovvero, qualora compatibile con il decreto che fissa i criteri in materia, da un Consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di tre componenti nel rispetto della normativa di settore, compresa quella vigente in materia

di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità.

Non possono essere nominati amministratori i dipendenti di amministrazioni pubbliche **controllanti o vigilanti**. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza

La nomina ex art. 2449 cc diviene operativa con l'accettazione. L'atto di revoca avrà efficacia dalla data della comunicazione dello stesso alla società.

Il Comune di Bari, al momento della nomina, determina la durata della carica degli Amministratori, che, comunque, non può essere superiore a tre esercizi, e la loro scadenza coincide con la data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, provvede a richiedere al socio di procedere alla nomina degli amministratori mancati. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio.

Si applica la vigente disciplina della prorogatio degli organi gestori di società a partecipazione pubblica.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione **se nominato in luogo dell'Amministratore Unico**

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera da inviarsi a mezzo pec e/o raccomandata A.R. almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, nonché per conoscenza al Socio unico. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per posta elettronica certificata, telegramma o telefax spedito almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Nello stesso avviso vanno indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno da trattare. Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario

nominati di volta in volta e deve essere contestualmente trasmesso al Socio Unico.

Art. 16 - Poteri

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge e dall'art. 19 del presente Statuto, ivi comprese le ipotesi di ottemperanza alle regole sull'unbundling funzionale di cui alla vigente disciplina.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, può delegare ad un solo amministratore taluni poteri e funzioni inerenti alla gestione ordinaria della società senza attribuzione di compensi aggiuntivi, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, potrà eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento del Presidente stesso; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi

Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le

attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4 cod. civ.

L'Amministratore unico, ove nominato, assume tutti i poteri e le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione dalle norme di legge e dal presente statuto.

La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve redigere la relazione previsionale annuale, di cui al successivo art. 18, su cui possa essere fondato il controllo sulla gestione, da presentare entro il mese di settembre, per l'anno successivo.

Deve, inoltre, presentare una relazione trimestrale, redatta secondo lo schema che viene fornito dal Socio Unico, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

In caso di affidamento diretto del servizio (in house) la società è tenuta al rispetto delle procedure di acquisto di lavori, beni e servizi di cui alla normativa pro tempore vigente per i contratti pubblici. Resta fermo quanto previsto

dall'art.192 del medesimo decreto legislativo n.50 del 2016.

La società stabilisce, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi dettati dalla normativa pro tempore vigente in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione la normativa surrichiamata.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione di provvedimenti adeguati costituisce grave irregolarità dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2409, co. 1, cc

Nel caso in cui la società sia dotata di "Gestore

Indipendente" come previsto all'art. 5 del presente statuto, se non tutti i componenti dell'organo amministrativo fossero componenti del Gestore Indipendente, in conformità alla normativa sulla separazione funzionale delle attività regolate del settore energetico, Delibera 22 giugno 2015 296/2015/R/com, sarà necessario il voto favorevole del consigliere o dei consiglieri nominati Gestore Indipendente della distribuzione del gas naturale per approvare le decisioni riguardanti le seguenti materie minime:

- a) il piano di sviluppo annuale e pluriennale - o piano degli investimenti - delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione del gas naturale;
- b) la definizione della struttura organizzativa preposta all'attività di distribuzione del gas naturale;
- c) il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili nonché alle informazioni relative alla gestione e allo sviluppo dell'infrastruttura del gas, così come definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- d) le procedure per l'acquisto nell'ambito della società e/o di altre società, aziende o imprese nelle quali la società abbia compartecipazione, di beni e servizi strumentali all'esercizio della distribuzione del gas naturale.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di individuare

ulteriori materie relative alla distribuzione del gas naturale per la cui approvazione è necessario il voto favorevole del consigliere (o dei consiglieri) nominati Gestore Indipendente”.

L'Organo amministrativo nomina - conformemente alle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012 - il Responsabile per la prevenzione della corruzione a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Art. 17 - Indennità degli organi sociali

Agli organi sociali (organo gestorio, collegio sindacale e Direttore Generale) spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un compenso annuale deliberato dall'Assemblea, , proporzionale all'effettiva durata della carica e valido per l'intero periodo di durata dell'ufficio, contenuto entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge e regolamenti, dalle direttive emanate dal Comune di Bari in materia di compensi agli organi societari e, comunque, dalla normativa vigente.

Qualora intervengano norme di legge che modifichino i limiti ai compensi degli amministratori, ove il compenso stabilito dall'Assemblea risulti superiore al nuovo limite stabilito dal

legislatore, agli Amministratori dovrà essere corrisposto il compenso rideterminato nel nuovo limite previsto, senza necessità della decisione assembleare.

Ove in tre esercizi consecutivi la Società abbia conseguito un risultato economico d'esercizio negativo, si procede alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

Il rispetto dei predetti limiti è verificato anche dagli organi di controllo della società.

Il conseguimento di un risultato economico d'esercizio negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica quando il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'Ente controllante.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero corrispondere trattamenti di fine mandato.

TITOLO V

Relazione previsionale, autorizzazioni dell'assemblea

Art. 18 - Relazione Previsionale

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico,

entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, predispone e invia al socio unico Comune di Bari, anche ai fini del controllo di cui all'art.16, comma 1 del D.Lgs .175/2016, una relazione previsionale relativa all'attività della società, redatta secondo lo schema fornito dal Socio Unico, contenente la definizione dei piani strategici per il triennio successivo, il budget, con l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali di breve e lungo periodo anche in termini di investimenti e gestione del personale, riferendosi ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale del socio unico Comune di Bari.

La Relazione Previsionale della società è oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale nell'ambito del bilancio di previsione dell'Ente, di cui ne costituisce allegato. Le modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata che non rientrano nei casi di cui all'art. 19 sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Conseguentemente l'Assemblea ratifica la decisione del Consiglio Comunale , entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno per l'anno successivo e autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ. , l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni contenute nella Relazione stessa e ad

adottare i conseguenti provvedimenti. Il termine del 31 (trentuno) dicembre potrà slittare in relazione ad eventuali proroghe del termine di approvazione del Bilancio Previsionale del Comune a seguito di espressa comunicazione del Socio.

Qualora alla scadenza del 31 dicembre l'Ente non abbia approvato il bilancio di previsione, per effetto del differimento fissato da norme statali, la società è autorizzata ad operare nei limiti del Budget Economico della Relazione Previsionale dell'ultima Previsionale approvata, con riferimento alle somme definitivamente rese disponibili nel civico bilancio dell'anno precedente, salvo diversa e motivata disposizione del Socio Unico. Comunque in tal caso dovrà essere assicurato l'equilibrio economico-finanziario della società.

Art. 19 - Autorizzazioni dell'assemblea

L'organo amministrativo deve richiedere, inoltre, la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria per il compimento dei seguenti atti:

a) cessione dell'azienda o di rami della medesima; acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali, di partecipazioni di aziende e/o rami d'azienda; ; conferimento di attività sociali in altre società o consorzi;b) modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata,

che comportino variazioni compensative all'interno del budget mantenendo l'equilibrio economico finanziario e che non alterino gli indirizzi contenuti nel Piano d'Impresa della Relazione Previsionale approvata.

c) singoli impegni di spesa di oltre 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) Euro, anche se corrisposti in via pluriennale, non specificamente e analiticamente indicati nella relazione previsionale approvata;

d) rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;

e) regolamenti generali per assunzioni e per procedure di gara

f) costituzioni di società, acquisto di partecipazioni, anche indirette e mediante aumento di capitale

g) stipula di patti parasociali

h) alienazione di partecipazioni sociali o costituzione di vincoli sulle medesime.

Le autorizzazioni di cui alle lettere h) ed f) sono rilasciate con le modalità di cui all'art. 7 del dlgs 175/2016 e s.m.i..

TITOLO VI

Art. 20 Direttore generale

L'assemblea può nominare un Direttore generale. Con il provvedimento di nomina l'assemblea determina la durata del

mandato, che non può eccedere il mandato dell'Organo amministrativo, il relativo compenso e le modalità di sostituzione del medesimo in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

Il Direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società.

In particolare, il Direttore, , nell'ambito degli indirizzi e della programmazione della Società, deve:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Organo amministrativo;
- b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;
- c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
- d) formulare proposte all'Organo amministrativo, in particolare in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;
- e) sottoporre all'Organo amministrativo lo schema del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;
- g) stipulare i contratti deliberati dall'Organo amministrativo;
- h) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente;
- i) dirigere il personale e curare le relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;

- l) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
- m) presentare semestralmente all'Organo amministrativo una relazione sull'andamento dell'azienda;
- n) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto e dall'Organo amministrativo;
- o) sovrintendere all'espletamento di concorsi, gare di appalto, affidamento di incarichi, presiedendo, di norma, le relative Commissioni giudicatrici;
- p) coadiuvare l'Organo Amministrativo nella predisposizione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs 8 aprile 2013, n. 39.

TITOLO VII

Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 21 - Collegio sindacale

Il Comune nomina ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. il Collegio sindacale composto di tre membri effettivi compreso il Presidente e di due supplenti che debbono

possedere i requisiti previsti dall'articolo 2397 cod. civ. e seguenti, e non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza dell'articolo 2399 cod. civ. e da quanto previsto da norme regolamentari in materia. Il compenso spettante ai componenti del Collegio sindacale viene determinato dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico, comunque nei limiti dettati dalle direttive del Comune di Bari

La nomina dei sindaci dovrà altresì essere effettuata in conformità con le vigenti disposizioni in materia di quote di genere..

I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico (art. 11, co. 1, dlgs 19 agosto 2016). Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al dlgs 8 aprile 2013, n. 39.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Scadono alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Il componente del Collegio sindacale che assume la carica in luogo di un sindaco anzitempo cessato

dalla carica, resta in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il sindaco cessato.

Al Collegio sindacale si applica a disciplina della proroga degli organi amministrativi di cui al DL n. 293/1994 come convertito dalla legge n. 444/1994

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno della società e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e risponde direttamente al socio unico Comune di Bari della legalità dell'amministrazione.

L'attività ordinaria del Collegio sindacale, oltre a quanto stabilito dal codice civile, comprende anche gli adempimenti previsti dalle norme di legge in materia di società pubblica, dai regolamenti sul sistema dei controlli adottati dagli Enti ex art. 147-quater del TUEL e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

L'intero Collegio Sindacale deve essere composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al Collegio sindacale non può essere attribuita la revisione legale della società, che va affidata ad un singolo o società di revisione legale iscritto nel relativo registro, con decisione del socio, su proposta

motivata del collegio sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al Socio Unico, con le modalità che saranno individuate nel Codice di Comportamento di cui all'art. 6 del presente Statuto, di ogni irregolarità o comportamento che possa fare nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società.

Il Collegio Sindacale allega il proprio parere alla Relazione previsionale annuale di cui all'art. 18 del presente statuto e deve allegare, inoltre, alla relazione trimestrale al Socio redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, una propria analisi sull'andamento gestionale con riferimento al conseguimento degli obiettivi ipotizzati nella Relazione Previsionale, con una disamina degli eventuali scostamenti.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

.

TITOLO VIII

Esercizi sociali - Bilancio - Utili

Art. 22 - Esercizi e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla redazione del Bilancio e della Relazione sull'andamento della gestione sociale ai sensi dall'art. 2428 cod. civ, nonché della Relazione sul governo societario che pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio .

L'organo amministrativo, in apposita sezione della Relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Art. 23 - Utili e dividendi

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5 per cento da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 c.c., sono destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito indicati dall'Assemblea medesima.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione della società - Norme integrative

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 25 - Norme integrative

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, e per tutto quanto non espressamente disposto o derogato dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di società a partecipazione pubblica, si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile, le norme generali di diritto privato e le leggi speciali in materia.

Art. 26 - Competenza esclusiva

Nel caso di controversie, è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

STATUTO
AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI AUTOFILOVIARI BARI S.p.A.

TITOLO I

Denominazione, sede, durata, oggetto sociale e rapporti con l'Ente capogruppo

Art. 1 - Denominazione

La società è denominata: "Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A." o, in sigla, "AMTAB S.p.A."

Art. 2 - Unico socio

Il Comune di Bari è azionista unico della società pertanto l'organo amministrativo deve depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese la dichiarazione di cui all'art. 2362 cod.civ.

Il socio unico può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 3 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'Ente Comune di Bari negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497- bis, comma 2 cod. civ.

Art. 4 - Sede

La Società ha sede in Bari.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (filiali, uffici senza rappresentanza e agenzie), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, spettando invece all'assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato e l'istituzione di sedi secondarie.

Art. 5 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) esercizio in concessione o sub-concessione, appalto ed in ogni forma di linee di trasporto pubblico e privato, urbane ed extraurbane, autonome, raccordate o sostitutive del trasporto ferroviario ed attività connesse alla mobilità;
- b) esercizio di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, alla gestione dell'informazione degli automobilisti, dei clienti del trasporto e di tutti gli altri utenti della strada, nonché alla gestione della vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico;
- c) esercizio di servizi di trasporto di interesse turistico;
- d) promozione, progettazione, costruzione, coordinamento tecnico e progettuale e gestione di altri servizi ausiliari e/o affini a quelli innanzi indicati ed in particolare lo svolgimento di tutte le funzioni rientranti nel mobility management;
- e) esercizio di iniziative ed attività turistiche, di noleggio di mezzi di trasporto propri e terzi, agenzie ed uffici di viaggio, turismo, rappresentanza e trasporto individuale e collettivo;
- f) gestione della sosta a pagamento su strada, dei parcheggi di scambio, del servizio di rimozione e bloccaggio autoveicoli, dei semafori, della segnaletica, del rilascio dei permessi di sosta e dei permessi di accesso a zone a traffico limitato, comunque denominate;
- g) prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, ed in generale lo svolgimento delle attività degli ausiliari del traffico secondo la normativa vigente;
- h) gestione integrata e manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture, reti e dotazioni patrimoniali necessarie per l'erogazione del servizio di trasporto pubblico e privato e delle attività connesse alla mobilità;
- i) pianificazione e progettazione di interventi sulla mobilità e sull'ambiente;
- j) progettazione e direzione dei lavori di infrastrutture per il trasporto;
- k) gestione gare ad evidenza pubblica per l'erogazione del servizio di trasporto pubblico e per il rinnovo delle strutture ed infrastrutture di trasporto, nonché gestione dei relativi contratti;
- l) pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e vigilanza delle soste sia in struttura che su strada, nonché dei parcheggi;
- m) progettazione, realizzazione e gestione di sistemi intelligenti di trasporto nonché di impianti tecnologici finalizzati al traffico;
- n) partecipazione a programmi di ricerca europei cofinanziati dall'Unione Europea sulla mobilità e sul trasporto;

o) gestione dell'Osservatorio sulla mobilità nonché gestione di servizi di mobilità in qualsiasi forma.

p) gestione di impianto per l'erogazione di gas metano per autotrazione ad uso interno ed esterno per la fornitura dei propri mezzi di trasporto e dei mezzi di trasporto di proprietà del comune di Bari e di Società controllate, collegate e partecipate dallo stesso Comune di Bari e/o altri soggetti pubblici. E' vietata la vendita nei confronti di soggetti privati.

La Società, in quanto competente in materia dell'Osservatorio sulla mobilità, potrà inoltre:

- informare la pubblica opinione sulle condizioni di svolgimento della mobilità e dei servizi di trasporto;
- concentrare nel sistema informativo centrale della mobilità tutti i dati e le informazioni sul traffico e sulla mobilità;
- diffondere informazioni e dati mediante rapporti sul traffico e sulla mobilità;
- diffondere studi e analisi sul traffico e sulla mobilità;
- organizzare convegni e conferenze sul traffico e la mobilità;
- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati.

La Società potrà inoltre:

- esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare alle attività di cui sopra;

La società svolge le attività innanzi elencate (che hanno tutte ove svolte a favore di Enti pubblici territoriali carattere di servizi pubblici locali) per conto o a favore del Comune di Bari e – ove consentito dalla normativa, anche comunitaria, pro-tempore vigente e nei limiti previsti dalle stesse – di altri committenti pubblici o privati, nel qual caso dovrà disporre di una contabilità analitica che consenta la determinazione del margine operativo di ciascuna commessa.

A tale ultimo fine, almeno l'ottoanta per cento del loro fatturato deve derivare dallo svolgimento dei compiti alla stessa affidati dall'ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società

La violazione del predetto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi degli artt. 2409 cc

I rapporti tra la società e il Comune di Bari sono regolati da apposite convenzioni (contratto di servizio e carta dei servizi), nonché dal Codice di Corporate Governance e dal Codice di

Comportamento che saranno adottati dalla società con deliberazione assembleare, su modelli predisposti dal Comune di Bari.

La società può svolgere attività di studio o di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentale all'oggetto sociale.

La società potrà altresì compiere – nel rispetto della normativa vigente - tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altra società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio ove consentito dalla normativa pro tempore vigente anche in materia di partecipazioni pubbliche e con le modalità previste dalle stesse.

Art. 6 - Rapporti con l'Ente Capogruppo

L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Bari si esplicherà attraverso i Documenti di Programmazione, regolamenti e l'emanazione di direttive, contenenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, nonché attraverso la possibile istituzione di un'apposita holding a totale controllo comunale.

La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento dell'Ente locale azionista al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi di indirizzo. I contratti ed i provvedimenti adottati a tali fini sono pubblicati sul sito istituzionale della Società.

L'Organo di Amministrazione predispone uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nella Relazione Previsionale, nella Relazione sul governo societario da allegarsi al bilancio d'esercizio e procede al suo monitoraggio dandone evidenza nella reportistica periodica al Socio. Qualora nel corso dell'esercizio emergano circostanze atte a far ritenere l'avverarsi del rischio di crisi aziendale l'organo amministrativo unitamente al collegio sindacale e al direttore generale sarà tenuto a rendere edotto immediatamente il socio.

L'Organo di Amministrazione, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta dalla Società, dando conto delle proprie valutazioni all'interno della Relazione sul governo societario, può integrare gli strumenti di governo e controllo societario, con:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente al Collegio Sindacale le relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

L'inadempimento da parte degli amministratori di quanto previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio, dalla carta dei servizi, dal Codice di Corporate Governance, dal Codice di Comportamento nonché dalle direttive emanate dal Comune di Bari costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori. Restano ferme le responsabilità civili e contabili previste dalle vigenti norme.

Art. 7 - Durata

La durata della Società è fissata al trentuno dicembre duemilaventiquattro (31/12/2024) Tale termine può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

Capitale sociale - Obbligazioni - Finanziamenti

Art. 8 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 4.199.634,00 (quattromilionicentonovantanovemilaseicentotrentaquattro virgola zero zero) rappresentato da n.4.199.634 (quattromilionicentonovantanovemilaseicentotrentaquattro) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

I conferimenti nel rispetto delle norme di legge possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro ai sensi dell'art. 2342 Codice Civile.

Art. 9 – Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari. L'emissione dei prestiti obbligazionari è deliberata dall'assemblea straordinaria.

Art. 10 - Finanziamenti

La Società nel rispetto delle norme anche regolamentari in materia, può acquisire dal socio versamenti in conto capitale. La società può, inoltre, acquisire dal socio finanziamenti a fondo perduto e/o con diritto al rimborso.

In caso di versamenti in conto capitale l'assemblea potrà decidere di utilizzare le relative somme per la copertura di eventuali perdite ovvero di utilizzarle per l'aumento del capitale sociale nei casi consentiti dalle norme in materia di partecipazioni pubbliche..

La Società può altresì acquisire dal socio contributi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel contratto di servizio, in conformità della normativa anche comunitaria vigente.

TITOLO III

Assemblee

Art. 11 - Convocazione delle assemblee

L'assemblea, che è ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservando le disposizioni dell'art. 2366 del cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2366 comma 3 cod. civ., per la convocazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà ad inviare al socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata AR e con posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo di adunanza ed elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso vanno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è valida, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2366 commi 4 e 5 cod. civ.

Art. 12 – Presidenza

L'Assemblea dei soci nomina il Presidente, che è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti in Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare.

Sottoscrive per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario o al notaio, che ne cura la trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Art. 13 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- determina il compenso degli Amministratori e degli organi di controllo entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive dell'Ente.
- nomina e revoca il revisore legale o la società di revisione;
- nomina il Direttore Generale

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

E' inoltre convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da parte del socio Comune di Bari ai sensi dell'art. 2367 cod. civ.

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, l'emissione delle obbligazioni, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.

TITOLO IV

Organo di amministrazione

Art. 14- Nomina amministratori

La Società è amministrata da un Organo di amministrazione nominato dal Comune di Bari ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. e costituito da un Amministratore Unico ovvero, qualora compatibile con il decreto che fissa i criteri in materia, da un Consiglio di

amministrazione composto da un numero massimo di tre componenti nel rispetto della normativa di settore, compresa quella vigente in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità.

Non possono essere nominati amministratori i dipendenti di amministrazioni pubbliche **controllanti o vigilanti**. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza

La nomina ex art. 2449 cc diviene operativa con l'accettazione. L'atto di revoca avrà efficacia dalla data della comunicazione dello stesso alla società.

Il Comune di Bari, al momento della nomina, determina la durata della carica degli Amministratori, che comunque, non può essere superiore a tre esercizi, e la loro scadenza coincide con la data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, provvede a richiedere al socio di procedere alla nomina degli amministratori mancati. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio. Si applica la vigente disciplina della prorogatio degli organi gestori di società a partecipazione pubblica. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 15 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione se nominato in luogo dell'Amministratore Unico

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera da inviarsi a mezzo pec e/o raccomandata A.R. almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, nonché per conoscenza al Socio unico. In caso di urgenza la convocazione può essere eseguita per posta elettronica certificata, telegramma o telefax spedito almeno 24 ore prima. Nello stesso avviso vanno indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno da trattare.

Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominati di volta in volta e deve essere contestualmente trasmesso al Socio Unico.

Art. 16 - Poteri

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge e dall'art. 19 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, può delegare ad un solo amministratore taluni poteri e funzioni inerenti alla gestione ordinaria della società senza attribuzione di compensi aggiuntivi, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, potrà designare il consigliere sostituto del Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo; tale designazione non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4° cod. civ.

L'Amministratore unico, ove nominato, assume tutti i poteri e le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione dalle norme di legge e dal presente statuto.

La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve redigere la relazione previsionale annuale, di cui al successivo art. 18, su cui possa essere fondato il controllo sulla gestione, da presentare entro il mese di settembre, per l'anno successivo.

Deve, inoltre, presentare una relazione trimestrale, redatta secondo lo schema che viene fornito dal Socio Unico, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art.192 del medesimo decreto legislativo n.50 del 2016.

La società stabilisce, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione di provvedimenti adeguati costituisce grave irregolarità dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2409, co. 1, C.C.

Il consiglio di amministrazione nomina – conformemente alle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012 - il Responsabile per la prevenzione della corruzione a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Art. 17 - Indennità

Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un compenso annuale deliberato dall'Assemblea, proporzionale all'effettiva durata della carica, valido per l'intero periodo di durata dell'ufficio, contenuto entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge e regolamenti, dalle direttive emanate dal Comune di Bari in materia di compensi agli organi societari e, comunque, dalla normativa vigente

Qualora intervengano norme di legge che modifichino i limiti ai compensi degli amministratori, ove il compenso stabilito dall'Assemblea risulti superiore al nuovo limite stabilito dal legislatore, agli Amministratori dovrà essere corrisposto il compenso rideterminato nel nuovo limite previsto, senza necessità della decisione assembleare.

Ove in tre esercizi consecutivi la Società abbia conseguito un risultato economico negativo, si procede alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

Il costante rispetto dei predetti limiti andrà asseverato dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione in sede di approvazione di bilancio di esercizio

Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica quando il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'Ente controllante.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

TITOLO V

Relazione previsionale, autorizzazioni dell'assemblea

Art. 18 – Relazione Previsionale

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, predispose e invia al socio unico Comune di Bari, anche ai fini del controllo di cui all'art. 16, comma 1 del D.lgs.n. 175/2016, una relazione previsionale relativa all'attività della società, redatta secondo lo schema fornito dal Socio Unico, contenente la definizione dei piani strategici per il triennio successivo, il budget, con l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali di breve e lungo periodo anche in termini di investimenti e gestione del personale, riferendosi ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale del socio unico Comune di Bari.

La Relazione Previsionale è approvata nell'ambito del bilancio di previsione dell'Ente, di cui ne costituisce allegato. Le modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata che non rientrano nei casi di cui all'art. 19 sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Conseguentemente l'Assemblea ratifica la decisione del Consiglio Comunale entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno per l'anno successivo e autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni contenute nella Relazione stessa e ad adottare i conseguenti provvedimenti. Il termine del 31 (trentuno) dicembre potrà slittare in relazione ad eventuali proroghe del termine di approvazione del Bilancio Previsionale del Comune a seguito di espressa comunicazione del Socio.

Qualora alla scadenza del 31 dicembre l'Ente non abbia approvato il bilancio di previsione, per effetto del differimento fissato da norme statali, la società è autorizzata ad operare nei limiti del Budget Economico della Relazione Previsionale dell'ultima Previsionale approvata, con riferimento alle somme definitivamente rese disponibili nel civico bilancio dell'anno precedente, salvo diversa e motivata disposizione del Socio Unico. Comunque in tal caso dovrà deve essere assicurato l'equilibrio economico-finanziario della società.

Art. 19 - Autorizzazioni dell'assemblea

L'organo amministrativo deve richiedere, inoltre, la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria per il compimento dei seguenti atti:

- a) cessione dell'azienda o di rami della medesima; acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali, di partecipazioni di aziende e/o rami d'azienda; conferimento di attività sociali in altre società o consorzi;
- b) recepimento delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, elaborate sulla base della disciplina generale deliberata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del TUEL;
- c) determinazione di tariffe e prezzi per servizi alla cittadinanza;
- d) modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata, che comportino variazioni compensative all'interno del budget mantenendo l'equilibrio economico finanziario e che non alterino gli indirizzi contenuti nel Piano d'Impresa della Relazione Previsionale approvata.
- e) singoli impegni di spesa di oltre 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) euro, anche se corrisposti in via pluriennale, non specificatamente e analiticamente indicati nella relazione previsionale approvata;
- f) rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;
- g) regolamenti generali per assunzioni e per procedure di gara.
- h) costituzione di società, acquisto di partecipazioni, anche indirette e mediante aumento di capitale
- i) stipula di patti parasociali;
- l) alienazione di partecipazioni sociali o costituzione di vincoli sulle medesime.

Le autorizzazioni di cui alle lettere h) ed i) sono rilasciate con le modalità di cui all'art. 7 del dlgs 175/2016 e s.m.i

TITOLO VI

Direttore generale

Art. 20

L'assemblea può nominare un Direttore generale. Con il provvedimento di nomina l'assemblea determina la durata del mandato, che non può eccedere il mandato dell'Organo Amministrativo, il relativo compenso e le modalità di sostituzione del medesimo in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

Il Direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società.

In particolare, il Direttore, , nell'ambito degli indirizzi e della programmazione della Società, deve:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;
- c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
- d) formulare proposte all'Organo Amministrativo, in particolare in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;
- e) sottoporre all'Organo Amministrativo lo schema del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;
- g) stipulare i contratti deliberati dall'Organo Amministrativo;
- h) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente;
- i) dirigere il personale e curare le relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;
- l) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
- m) presentare semestralmente all'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dell'azienda;
- n) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto e dal consiglio di amministrazione;
- o) sovrintendere all'espletamento di concorsi, gare di appalto, affidamento di incarichi, presiedendo, di norma, le relative Commissioni giudicatrici.
- p) coadiuvare l'Organo Amministrativo nella predisposizione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al dlgs 8 aprile 2013, n. 39.

TITOLO VII

Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 21 – Collegio Sindacale

Il Comune nomina ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. il Collegio sindacale composto di tre membri effettivi compreso il Presidente e di due supplenti che debbono possedere i requisiti previsti dall'articolo 2397 cod. civ. e seguenti, e non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza dell'articolo 2399 cod. civ. e da quanto previsto da norme regolamentari in materia.

Il compenso spettante ai componenti del Collegio sindacale viene determinato dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico, nei limiti dettati dalle direttive del Comune di Bari.

La nomina dei sindaci dovrà altresì essere effettuata in conformità con quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n.120 e dal regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 30 novembre 2012 n.251 nelle percentuali e per il periodo minimi previsti dalla legge assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo e dei principi di compatibilità e conferibilità.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Il componente del Collegio sindacale che assume la carica in luogo di un sindaco anzitempo cessato dalla carica, resta in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il sindaco cessato.

Al Collegio sindacale si applica a disciplina della proroga degli organi amministrativi di cui al DL n. 293/1994 come convertito dalla legge n. 444/1994

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno della società e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e risponde direttamente al socio unico Comune di Bari della legalità dell'amministrazione.

L'attività ordinaria del Collegio sindacale, oltre a quanto stabilito dal codice civile, comprende anche gli adempimenti previsti dalle norme di legge in materia di società pubblica, dai regolamenti sul sistema dei controlli adottati dagli Enti ex art. 147-quater del TUEL e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

L'intero Collegio Sindacale deve essere composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze .

Al Collegio sindacale non può essere attribuita la revisione legale della società, che va affidata ad un singolo o società di revisione legale iscritta nel relativo registro, con decisione del socio, su proposta motivata del collegio sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al Socio Unico, con le modalità che saranno individuate nel Codice di Comportamento di cui all'art. 6 del presente Statuto, di ogni irregolarità o comportamento che possa fare nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società.

Il Collegio Sindacale allega il proprio parere alla Relazione previsionale annuale di cui all'art. 18 del presente statuto e deve allegare, inoltre, alla relazione trimestrale al Socio redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, una propria analisi sull'andamento gestionale con riferimento al conseguimento degli obiettivi ipotizzati nella Relazione Previsionale - con una disamina degli eventuali scostamenti.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO VIII

Esercizi sociali - Bilancio – Utili

Art. 22 - Esercizi e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla redazione del Bilancio e della Relazione sull'andamento della gestione sociale ai sensi dall'art. 2428 cod. civ, nonché della Relazione sul governo societario che pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'organo amministrativo, in apposita sezione della Relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Art. 23 - Utili e dividendi

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5 per cento da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 c.c., sono destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito indicati dall'Assemblea medesima.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione della società - Norme integrative

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 25 – Norme integrative

La Società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, l e per tutto quanto non espressamente disposto o derogato dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di società a partecipazione pubblica, si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile, le norme generali di diritto privato e le leggi speciali in materia.

Art. 26 – Competenza esclusiva

Nel caso di controversie è competente in via esclusiva il F oro di Bari.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
Pasquale Di Rella

IL SEGRETARIO GENERALE
Ilaria Rizzo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 19/01/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella

Bari, 19/01/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 19/01/2017 al 02/02/2017.

L'incaricato

Bari, 06/02/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Responsabile dell'Albo
Pretorio---
Serafina Paparella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>